



# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 37  
DELL' 11 NOVEMBRE 2020  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 46  
DELL' 11 NOVEMBRE 2020

S O 37

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

**Legge** regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20\_SO37\_1\_LRE\_22\_1\_TESTO

### Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 Misure finanziarie intersettoriali.

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### **Art. 1** disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 209.924.766,25 euro di avanzo libero, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), per l'importo di 40.432.311,35 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 169.492.454,90 euro con la presente legge.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 20), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi e Titoli di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

#### **Art. 2** attività produttive

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: <<nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e>> sono soppresse.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- 4.** Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale negli esercizi 2017 e 2018 per la concessione dei contributi alle imprese turistiche ai sensi degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.
- 5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multi-settoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con il decreto n. 4858/PROTUR del 17/12/2018 del Direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e con il decreto n. 3414/PROTUR del 28/11/2019 del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi negli anni 2020 e 2021.
- 6.** I finanziamenti di cui al comma 5 sono confermati a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 7.** I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dall'1 luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
- 8.** Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei Comuni nelle attività di valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, sono fatte salve le domande presentate oltre il termine di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), ed entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 9.** Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 10.** A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina dettata dall'articolo 10, comma 9 quater, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), si applica anche alle procedure già in corso per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2012, nonché alle procedure, anche già in corso, per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
- 11.** Le risorse d'importo complessivo pari a 4 milioni di euro assegnate dall'Amministrazione regionale ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie rilasciate a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, prestate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.
- 12.** Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole <<(Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),>> sono inserite le seguenti: <<e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),>>.
- 13.** Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge

regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa.

**14.** La Regione è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, i contributi di cui all'articolo 63 della legge regionale 21/2016, per eventi congressuali realizzati nell'anno 2020, in deroga alla realizzazione della previsione della presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive, resa impossibile dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo di riferimento.

**15.** Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**16.** I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021.

**17.** Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 20 novembre 2020>>.

**18.** Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, è inserito il seguente:

<<Art. 5.1 ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19

1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1 ter.>>.

**19.** Per le finalità di cui all'articolo 5.1, comma 1, della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

**20.** I Consorzi di sviluppo economico locale interessati da procedure di fusione ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, presentano un unico piano economico - finanziario e piano industriale triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio.

**21.** Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), di cui al bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

**22.** Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse pari a 500.000 euro a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 21, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 21 in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

**23.** Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

**24.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

### **Art. 3** risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

**1.** Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<nel 2020,>> sono soppresse;

b) le parole <<nel corso dell'anno medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel corso dell'anno

2020>>);

c) dopo le parole <<sugli esercizi successivi al 2020.>> sono inserite le seguenti: <<Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.>>.

**2.** Al comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 dopo le parole <<di commercializzazione di prodotti agricoli>> sono inserite le seguenti: <<, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno>>.

**3.** Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 57 le parole: <<, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta,>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 58 dopo le parole <<articolo 57>> sono inserite le seguenti: <<, comma 1,>>;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).>>.

**4.** Per le finalità di cui all'articolo 58, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:

a) soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i Cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

b) soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

**6.** Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:

a) implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;

b) realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo "Io Sono FVG", informare e assicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.

**7.** Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità e nella gestione del marchio collettivo, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio, la verifica e la condivisione di dati e informazioni nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. A tal fine, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali che partecipano al Comitato di controllo mettono a disposizione le proprie competenze, acquisiscono e verificano sia i dati e le informazioni reperibili presso l'Ente di appartenenza, anche attraverso le relative articolazioni organizzative e territoriali, sia quelli reperibili presso altri Enti.

**8.** La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell'articolo 1333 del codice civile, a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale.

**9.** Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.

**10.** Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo conces-

so, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.

**11.** Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

**12.** Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

**13.** I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.

**14.** I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80).

**15.** Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2022.

**16.** La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.

**17.** Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto al progetto originario già finanziato.

**18.** Il finanziamento è concesso e integralmente erogato in via anticipata. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

**19.** Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

**20.** Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), è aggiunta la seguente: <<j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.>>.

**21.** In via di prima applicazione della disposizione dell'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017, come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della Commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**22.** Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.

**23.** Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sot-



to presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

**24.** Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed e), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996.

**25.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

## **Art. 4** difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**1.** In deroga all'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**3.** All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole <<dall'1 gennaio 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio 2023>>;

b) al comma 9 le parole <<all'1 gennaio 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'1 gennaio 2023>>.

**4.** Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**5.** Alla lettera b) del comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<l'utilizzo>> sono inserite le seguenti: <<e la gestione>>.

**6.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019.

**7.** Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**8.** Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 10.

**9.** Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: <<in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente>> sono soppresse.

**10.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

## **Art. 5** assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000

euro destinato alla realizzazione della "Viabilità di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia" concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilità, il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonché per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

**3.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, già previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al Servizio regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**4.** Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

**5.** Al comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola <<generali>> è soppressa.

**6.** Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole <<entro il 30 novembre di ogni anno>> sono soppresse.

**7.** In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine è autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio.

**8.** Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, è approvato dalla Giunta regionale.

**9.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalità stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

**10.** L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 9, individua la Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. quale soggetto destinatario dei contributi da corrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del terminal intermodale o Multi Transport Operator (M.T.O.), nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

**11.** Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

**12.** Dopo il comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

<<16 bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.

16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.>>.

**13.** Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 16 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla

corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

**14.** Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con la Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

**15.** Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

**16.** Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono sostituite dalle seguenti: «a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo».

**17.** Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

<<2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

- a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;
- b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;
- c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;
- d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;
- e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;
- f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.>>.

**18.** Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;>>.

b) alla lettera b) dopo le parole <<lettera a)>> sono aggiunte le seguenti: <<, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;>>.

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;>>.

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;>>.

**19.** Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 dopo le parole <<della Protezione civile della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28>>.

**20.** Il comma 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

<<2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.>>.

**21.** Dopo il comma 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

<<2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.>>.

**22.** Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 18, si

provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

**23.** L'articolo 17 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 organizzazione della Protezione civile regionale

1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.>>.

**24.** Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

**25.** Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.

1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.>>.

**26.** Al secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 dopo le parole <<della presente legge.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.>>.

**27.** Dopo il secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.>>.

**28.** Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2 bis, della legge regionale 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

**29.** Il comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

<<6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.>>.

**30.** Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 26 della legge regionale 64/1986 sono abrogati.

**31.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.

## Art. 6 beni e attività culturali, sport e tempo libero

**1.** Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sull'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021.

**2.** Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole <<e 26, comma 2, lettera a), e comma 3,>> sono inserite le seguenti: <<nonché 30 bis, comma 2,>>.

**3.** Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**4.** Dopo l'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall'articolo 16 della legge regionale 16/2014, e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.

2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziare a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.>>.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 10/2020, come inserito dal comma 4, le risorse stanziare sono pari a 3.747.126 euro; la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 3.747.126 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

6. I commi 17 e 18 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono abrogati.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

<<4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.>>.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2021 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a sostegno della realizzazione di progetti di investimento per il riallestimento di musei o per lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di museo che non siano stati iniziati, ultimati o rendicontati nei termini fissati dalla struttura competente in materia di beni culturali.

10. Per le finalità previste al comma 9 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il 31 dicembre 2020, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

11. La struttura competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

12. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza

1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.>>.

13. Per le finalità previste all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

**14.** L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato "Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane", è autorizzata a convertire le rate maturate dal 2016 al 2020 di detto contributo per un totale di 468.750 euro, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione del primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della palestra comunale del centro sportivo G. Teghil.

**15.** Per le finalità previste al comma 14 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**16.** Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

**17.** Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie concesse negli anni 2019 e 2020.

**18.** Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2020, dopo le parole <<plessi scolastici>> sono aggiunte le seguenti: <<o a uso scolastico>>.

**19.** Per le finalità previste all'articolo 6, comma 22, della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**20.** Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

**21.** Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per l'avallimento dei centri di competenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Friuli Venezia Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.

**22.** Per le finalità previste al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

**23.** Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2019 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750.

**24.** Per le finalità previste al comma 23, per i soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2020, il termine di ultimazione dei lavori indicato all'articolo 18, comma 2, del bando viene fissato al 31 dicembre 2021 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

**25.** Per le finalità previste al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2020 i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 23, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

**26.** Per le finalità di cui al comma 25 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 520.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto

capitale, la spesa di 233.615,77 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

**27.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.

## **Art. 7** lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

**1.** All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021>>;

b) al comma 6 <<entro il 31 marzo 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2021>>;

c) dopo il comma 83 è inserito il seguente:

<<83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.>>.

**2.** Le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020.

**3.** Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**4.** Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza.

**5.** In attesa dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica), e stante l'urgenza di intervenire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, in misura complementare alle misure nazionali, al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 4 per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

**6.** L'Amministrazione regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 4 sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 15 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica;

b) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

c) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l'ospedale di riferimento, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e schema di convenzione);

d) una quota pari al 75 per cento da ripartire tra i sotto elencati parametri così distribuita:

1) 40 per cento in base al numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

2) 10 per cento in base al numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30

settembre dell'anno scolastico in corso;

3) 10 per cento in base al numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

4) 10 per cento in base al numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

5) 5 per cento in base al numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2019/2020.

7. Ai fini del riparto di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale si avvale dei dati utilizzati ai fini del riparto di cui al Bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF. Anno scolastico 2020-2021", approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, o dall'istituzione scolastica di riferimento.

8. Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 700 del (POR FSE 2014/2020 - Programmazione di risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifico 94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. emergenza epidemiologica da COVID-19), le spese per l'acquisto di monitor, telecamere e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l'acquisto o l'uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori informatici.

9. Le istituzioni scolastiche, non rinunciarie, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 700/2020 sono ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.

10. A favore delle istituzioni di cui al comma 9 sono ammissibili a finanziamento le spese di cui al comma 8, fatta esclusione le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 700/2020.

11. La concessione del finanziamento avviene entro sessanta giorni dalla data di apertura del bilancio di previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.

12. Con decreto di concessione del direttore del Servizio competente in materia di istruzione sono disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia fideiussoria e i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione della didattica digitale integrata.

13. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

## Art. 8 salute e politiche sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2020 gli enti gestori delle strutture presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle



spese sostenute dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 30 ottobre 2020. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili.

**4.** Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.

**5.** Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

**6.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

**7.** I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**8.** Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

**9.** Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.>>.

**10.** Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.>>.

**11.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

## **Art. 9** autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di un sistema di ombreggiamento per l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone al fine di migliorare le condizioni ambientali degli spazi e l'efficienza energetica della struttura scolastica.

**2.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

**3.** Per la finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2020 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della

spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

**4.** Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu", a valenza triennale.

**5.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

**6.** Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

**7.** Con successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini dell'allocazione delle risorse di cui al comma 6 in coerenza con il cronoprogramma di spesa, verranno adottate le necessarie variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

**8.** Il finanziamento all'Università degli Studi di Udine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato anche per la realizzazione di materiale didattico per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate".

**9.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2020, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**10.** In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione ai finanziamenti di seguito elencati, le attività delle iniziative presentate e finanziate per l'anno 2020 possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2021 e rendicontate entro il 28 febbraio 2022:

a) articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

b) articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007.

**11.** Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole <<di una prova di verifica di idoneità professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una procedura selettiva>>.

**12.** Non trovano applicazione, per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), anche in relazione alle difficoltà gestionali e amministrative degli enti locali conseguenti alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

**13.** Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2020.

**14.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei costi e delle entrate complessive, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle

spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 246/2015.

**15.** Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

**16.** Il comma 34 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è sostituito dal seguente:

<<34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

- a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
- b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
- c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
- d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
- e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;
- f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.>>.

**17.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 34, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

**18.** In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontate anche per spese di investimento.

**19.** In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019, è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

**20.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

## **Art. 10** patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

**1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

## **Art. 11** finanze e altre norme intersettoriali

**1.** Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), prima delle parole <<L'Ente tutela patrimonio ittico>> sono inserite le seguenti: <<L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone,>>.

**2.** Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell'importo originario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l'obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l'integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio.

**3.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi

1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è versata in sede di saldo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 77/2000, laddove applicabile.

**4.** In considerazione di quanto previsto al comma 3, non si procede al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**5.** Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, i soggetti esclusi dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 34/2020, versano la prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari), ovvero dall'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019.

**6.** In relazione al disposto di cui al comma 3, la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 125 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 11.

**7.** Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole <<su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo>>.

**8.** La partecipazione della Regione a OPEN LEADER S. cons. a r.l., con sede a Pontebba, costituita quale Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo del territorio, a decorrere dall'1 dicembre 2020 è trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia già aderenti alla società.

**9.** Il Comitato di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua a operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**10.** L'articolo 3 bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 bis computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:

a) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;

b) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.>>.

**11.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

## **Art. 12** riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

## **Art. 13** copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1>>.
3. Il prospetto "Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato "O"; il prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 15/2020 è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio"; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

## **Art. 14** entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

TABELLA A1 (ENTRATE) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	125.000.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	----------------	-------	-----

Tipologia: 10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2020:	8.103.780,11	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2020:	8.103.780,11	2021:	125.000.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	----------------	-------	-----

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CASSA:	---	2020:	12.661,50	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30300 INTERESSI ATTIVI

CASSA:	---	2020:	962.427,95	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	5.270.279,36	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2020:	6.245.368,81	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia: 50200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	3.747.126,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2020:	---	2021:	3.747.126,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2020:	-7.232.500,00	2021:	5.332.500,00	2022:	1.900.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2020:	-7.232.500,00	2021:	5.332.500,00	2022:	1.900.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-367.500,00	2021:	367.500,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2020:	-367.500,00	2021:	367.500,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-367.500,00	2021:	367.500,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.965.000,00	2021:	1.565.000,00	2022:	400.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.965.000,00	2021:	1.565.000,00	2022:	400.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	------------

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	-1.965.000,00	2021:	1.565.000,00	2022:	400.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	------------

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.300.000,00	2021:	-200.000,00	2022:	1.500.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.300.000,00	2021:	-200.000,00	2022:	1.500.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2020:	-1.300.000,00	2021:	-200.000,00	2022:	1.500.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------------

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2020:	-3.600.000,00	2021:	-4.400.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-3.600.000,00	2021:	-4.400.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	8.000.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	---	2021:	8.000.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2020:	-3.600.000,00	2021:	3.600.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----



TABELLA A3 (ASSEGNAZIONI VINCOLATE) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	108.781,00	2022:	84.499,50
		2023:	84.856,00	2024:	67.449,50		

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2020:	---	2021:	108.781,00	2022:	84.499,50
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	76.010,00	2022:	6.380,00
		2023:	6.380,00	2024:	6.380,00		

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2020:	---	2021:	76.010,00	2022:	6.380,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	----------

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	14.520,00	2022:	14.520,00
		2023:	14.520,00	2024:	14.520,00		

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	14.520,00	2022:	14.520,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	42.625,00	2022:	21.313,50
		2023:	17.050,00	2024:	4.263,50		

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	---	2021:	42.625,00	2022:	21.313,50
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	51.636,00	2022:	48.666,00
		2023:	53.286,00	2024:	48.666,00		

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A3 (ASSEGNAZIONI VINCOLATE) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	76.010,00	2022:	6.380,00
		2023:	6.380,00	2024:	6.380,00		

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	---	2021:	127.646,00	2022:	55.046,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2020:	---	2021:	184.791,00	2022:	90.879,50
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

## TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	7.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	7.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	7.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-75.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-75.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2020:	-75.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	1.401.500,00	2021:	-155.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	35.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	1.436.500,00	2021:	-155.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2020:	1.436.500,00	2021:	-155.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-190.000,00	2021:	155.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2020:	148.000,00	2021:	527.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-42.000,00	2021:	682.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2020:	-42.000,00	2021:	682.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	18.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	18.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2020:	18.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-2.644.200,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-616.008,29	2021:	-527.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-3.260.208,29	2021:	-527.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	-----

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-60.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	2.050.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	1.990.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	-1.270.208,29	2021:	-527.313,53	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2020:	168.800,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	883.008,29	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	1.051.808,29	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2020:	1.051.808,29	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-5.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	212.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	207.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-117.500,00	2021:	-55.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-117.500,00	2021:	-55.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-12.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-12.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	78.000,00	2021:	-55.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	11.880,00	2022:	11.880,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

2023: 11.880,00 2024: 11.880,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	11.880,00	2022:	11.880,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2020:	-33.402,70	2021:	44.875,00	2022:	17.437,50
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

2023:	13.950,00	2024:	3.487,50
-------	-----------	-------	----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-86.744,63	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-120.147,33	2021:	44.875,00	2022:	17.437,50
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-48.020,00	2021:	32.246,34	2022:	30.966,78
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

2023:	43.596,34	2024:	39.816,34
-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	310.744,63	2021:	62.190,00	2022:	5.220,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	----------

2023:	5.220,00	2024:	5.220,00
-------	----------	-------	----------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	262.724,63	2021:	94.436,34	2022:	36.186,78
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	739.518,45	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	739.518,45	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2020:	882.095,75	2021:	151.191,34	2022:	65.504,28
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----------

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-385.067,82	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	5.811.091,30	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	5.426.023,48	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-171.083,00	2021:	55.000,00	2022:	8.849,56
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	----------

2023: 292.800,00 2024: 292.800,00 2025: 292.800,00

2026: 146.400,00

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-171.083,00	2021:	55.000,00	2022:	8.849,56
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	----------

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2020:	5.254.940,48	2021:	55.000,00	2022:	8.849,56
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	----------

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-74.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-74.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2020:	-74.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE



## TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2020:	1.026.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	1.026.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	1.026.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-537.631,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-537.631,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2020:	-537.631,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-33.463,29	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	33.463,29	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	260.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	260.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	260.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	331.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-196.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	135.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-67.579,70	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	184.736,97	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	117.157,27	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2020:	358.542,73	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	358.542,73	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	15.000,00	2021:	-2.000.000,00	2022:	-2.000.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	---------------	-------	---------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	684.800,00	2021:	2.000.000,00	2022:	2.000.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	699.800,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2020:	1.310.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	2.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	2.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	2.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-317.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-100.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-417.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2020:	-417.500,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-8.910,00	2021:	7.000,00	2022:	7.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	----------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-8.910,00	2021:	7.000,00	2022:	7.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	----------

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-250,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	-250,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-9.068,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-9.068,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-18.228,00	2021:	7.000,00	2022:	7.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	----------	-------	----------

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-80.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-80.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-137.430,42	2021:	-97.000,00	2022:	-97.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-137.430,42	2021:	-97.000,00	2022:	-97.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2020:	-217.430,42	2021:	-97.000,00	2022:	-97.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 2 GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	231.492,48	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-2.000.000,00	2021:	1.500.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2020:	250.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.518.507,52	2021:	1.500.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-461.673,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	7.708.259,00	2021:	550.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	7.246.586,00	2021:	550.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2020:	5.728.078,48	2021:	2.050.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-726.800,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-726.800,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2020:	-1.500.394,94	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-10.377,88	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-1.510.772,82	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	293.264,88	2021:	90.000,00	2022:	90.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-117.027,50	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	176.237,38	2021:	90.000,00	2022:	90.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	151.600,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-2.299.500,00	2021:	-2.050.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-2.147.900,00	2021:	-2.050.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2020:	-4.209.235,44	2021:	-1.960.000,00	2022:	90.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----------

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	1.215.905,38	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	1.215.905,38	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2020:	1.215.905,38	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-11.700,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-11.700,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-10.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-10.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-21.700,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	320.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	61.700,00	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	50.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	111.700,00	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	431.700,00	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2020:	460.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	233.615,77	2021:	-290.000,00	2022:	-150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	693.615,77	2021:	-290.000,00	2022:	-150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2020:	693.615,77	2021:	-290.000,00	2022:	-150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	3.747.126,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	3.747.126,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2020:	3.747.126,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----



TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-10.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-10.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-5.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-5.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-3.867,58	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-3.867,58	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-18.867,58	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	-310.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	-310.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.320,06	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	810.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-1.320,06	2021:	810.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	-----

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2020:	1.360.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	1.360.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	-200.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	-200.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2020:	1.558.679,94	2021:	300.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-200.000,00	2021:	200.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-200.000,00	2021:	200.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	-200.000,00	2021:	200.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-197.594,48	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-197.594,48	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-3.556.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-3.556.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2020:	70.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	70.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	-3.683.594,48	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	15.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	15.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	3.480.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	3.680.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2020:	3.675.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-6.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-6.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-8.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-8.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-14.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	107.600,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-491.539,92	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-383.939,92	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-424.602,26	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-424.602,26	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-641.391,17	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	-641.391,17	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2020:	-123.923,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	-123.923,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-90.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	107.645,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	17.645,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	-1.556.211,35	2021:	50.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-----

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	49.292.779,45	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	49.292.779,45	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	230,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	984.640,22	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	984.870,22	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	991.418,64	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	991.418,64	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2020:	51.269.068,31	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-5.504.866,72	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-5.504.866,72	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-1.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-5.505.866,72	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-711.420,05	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-711.420,05	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2020:	-711.420,05	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-369.486,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-369.486,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	-369.486,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	-200.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	-200.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	-200.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------------

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	1.500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	1.500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	1.500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-3.431.173,28	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-3.431.173,28	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	-3.431.173,28	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	6.000,00	2022:	6.000,00
		2023:	6.000,00	2024:	6.000,00		

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	6.000,00	2022:	6.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	----------

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	77.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	77.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-607.000,00	2021:	-33.500,00	2022:	-23.500,00
		2023:	-6.000,00	2024:	-6.000,00		

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	41.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-566.000,00	2021:	-33.500,00	2022:	-23.500,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	6.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	6.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	25.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE



TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2020:	-130.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2020:	-105.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	96.438,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	795.910,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	892.348,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	10.000,00	2021:	27.500,00	2022:	17.500,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	10.000,00	2021:	27.500,00	2022:	--17.500,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-------------

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	314.348,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-29.680,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	-29.680,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	-29.680,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2020:	30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	41.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-41.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

## TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-9.220,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-9.220,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	90.063,95	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.400,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	88.663,95	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-15.721.441,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	-15.721.441,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-80.723,40	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2020:	-80.723,40	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-37.555,72	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	-37.555,72	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

## TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2020:	-404.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-404.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-73.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2020:	-73.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-16.237.276,17	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

2023: 0,00 2033: 13.275,17 2034: 26.550,35

2035: 13.275,18

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

2023: 31.620,75

2032: 27.800,00 2033: 25.000,00 2034: 25.000,00

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2020:	---	2021:	108.439,82	2022:	108.439,82
		2023:	133.789,40				

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	108.439,82	2022:	108.439,82
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2020:	---	2021:	108.439,82	2022:	108.439,82
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	------------

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
		2032:	18.208,17				

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
		2023:	30.660,00	2024:	30.660,00	2025:	30.660,00
		2026:	30.660,00				

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
		2023:	0,00	2024:	475.562,52		

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	100.000,00
		2032:	38.977,56				

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	100.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	------------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	---	2021:	---	2022:	100.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	------------

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-2.850.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-2.850.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	-2.850.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-4.650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-4.650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2020:	-4.650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-180.000,00	2021:	-150.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-180.000,00	2021:	-150.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	-180.000,00	2021:	-150.000,00	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

## TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2020:	129.256.140,52	2021:	-797.441,16	2022:	-277.573,66
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	2.861.420,05	2021:	129.124.936,00	2022:	344.780,00
--------	-----	-------	--------------	-------	----------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	132.117.560,57	2021:	128.327.494,84	2022:	67.206,34
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2020:	132.117.560,57	2021:	128.327.494,84	2022:	67.206,34
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----------

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.835.414,14	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.835.414,14	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2020:	-2.040.400,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

2023: 154.218,13 2024: 2.898,36

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-2.040.400,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2020:	-3.875.814,14	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	58.458,44	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	58.458,44	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2020:	58.458,44	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	222.122,79	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	222.122,79	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2020:	222.122,79	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-280.581,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-280.581,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2020:	-280.581,23	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----



## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 4 (GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL'IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446; ART. 13, COMMA 1, L.R. 25.2.2016 N. 2 (SPESA OBBLIGATORIA)

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		130.000,00	270.000,00	270.000,00	670.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	12	9		-130.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-670.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE ART. 12, COMMA 30, L.R. 26.7.2013 N. 6; ART. 10, COMMA 68, L.R. 28.12.2017 N. 45

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	12	1		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ART. 12, COMMA 20, L.R. 30.12.2014 N. 27; ART. 35, COMMA 3, L.R. 29.5.2015 N. 13; ART. 9, COMMA 1, L.R. 20.11.2018 N. 26 (SPESA OBBLIGATORIA)

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		70.000,00	130.000,00	130.000,00	330.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-70.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-330.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL'IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDI PARTE FISSA - RETRIBUZIONI IN DENARO - U. 1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO L.R. 31.8.1981 N. 53; L.R. 19.10.1984 N. 49; L.R. 26.10.1987 N. 33; L.R. 1.3.1988 N. 7; L.R. 12.2.1990 N. 5; L.R. 7.3.1990 N. 11; L.R. 17.12.1990 N. 55; L.R. 18.3.1992 N. 11; L.R. 27.8.1992 N. 25; L.R. 8.6.1993 N. 33; L.R. 15.6.1993 N. 39; L.R. 28.4.1994 N. 5; L.R. 14.2.1995 N. 8; L.R. 28.8.1995 N. 35; L.R. 5.9.1995 N. 36; L.R. 27.3.1996 N. 18; L.R. 1.4.1996 N. 19; L.R. 7.5.1996 N. 20; L.R. 30.9.1996 N. 42; L.R. 5.9.1997 N. 29; L.R. 9.9.1997 N. 31; L.R. 3.3.1998 N. 6; L.R. 22.12.1998 N. 17; L.R. 20.4.1999 N. 9; L.R. 17.4.2000 N. 8; L.R. 3.7.2000 N. 13; L.R. 10.4.2001 N. 11; L.R. 26.6.2001 N. 16; L.R. 4.9.2001 N. 21; L.R. 31.5.2002 N. 14; L.R. 3.7.2002 N. 16; L.R. 13.8.2002 N. 20; L.R. 24.3.2004 N. 8; L.R. 24.5.2004 N. 17; L.R. 21.7.2004 N. 19; ART. 24, ART. 24, COMMA 2, L.R. 21.7.2004 N. 20; L.R. 15.4.2005 N. 8; ART. 5, COMMA 25, L.R. 18.7.2005 N. 15; ARTT. 11, 13, COMMA 1, L.R. 9.8.2005 N. 18; ART. 9, COMMI 19, 20, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 18, COMMA 1, ART. 38, COMMI 1, 3, L.R. 26.10.2006 N. 19; ART. 1, COMMA 1, ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5, ART. 5, COMMI 3, 6, L.R. 27.11.2006 N. 23; ART. 7, COMMI 11, 13, L.R. 20.8.2007 N. 22; ART. 7, COMMI 51, 52, 54, 56, 57, 58, L.R. 28.12.2007 N. 30; ART. 14, COMMI 38, 49, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 35, COMMA 3, L.R. 29.5.2015 N. 13; ART. 13, COMMA 1, L.R. 25.2.2016 N. 2 (SPESA OBBLIGATORIA)

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		1.490.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	7.610.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-1.490.000,00	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-7.610.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO NONCHE' COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI - STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO ART. 35, COMMA 3, L.R. 29.5.2015 N. 13; ART. 219, L.R. 31.8.1981 N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI; ART. 36, L.R. 19.10.1984 N. 49; ARTT. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, L.R. 7.5.1996 N. 20; ART. 10, COMMA 1, L.R. 22.12.1998 N. 17; ART. 1, L.R. 23.12.1998 N. 18; ART. 62, L.R. 20.4.1999 N. 9; ART. 175, L.R. 16.1.2002 N. 2; ART. 72, L.R. 31.5.2002 N. 14; ART. 18, COMMA 1, L.R. 11.12.2003 N. 20; ART. 13, COMMA 1, ART. 14, COMMA 1, L.R. 24.5.2004 N. 17; ART. 7, COMMI 32, 33, L.R. 21.7.2004 N. 19; ART. 10, COMMA 1, L.R. 15.4.2005 N. 8; ART. 24, L.R. 21.7.2004 N. 20; ART. 15, L.R. 18.8.2005 N. 21; ART. 9, COMMI 19, 20, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 13, COMMA 2 BIS, L.R. 24.5.2004 N. 17; ART. 24, COMMA 2, L.R. 21.7.2004 N. 20; ART. 38, COMMI 1, 3, L.R. 26.10.2006 N. 19; ART. 1, COMMA 1, ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5, L.R. 27.11.2006 N. 23; ART. 7, COMMI 11, 13, L.R. 20.8.2007 N. 22; ART. 7, COMMA 54, L.R. 28.12.2007 N. 30; ART. 13, COMMI 24, 25, 26, L.R. 30.12.2009 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		50.000,00	90.000,00	90.000,00	230.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-50.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-230.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 20 - NON DIRIGENTI ART. 4, COMMA 8, L.R. 13.8.2002 N. 20; ART. 18, COMMA 1, LETTERA D), L.R. 8.8.2007 N. 21; ART. 14, COMMA 30, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 12, COMMA 8, L.R. 4.8.2014 N. 15

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		170.000,00	340.000,00	340.000,00	850.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-170.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-850.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 20 - AREA DIRIGENZIALE ART. 4, COMMA 8, L.R. 13.8.2002 N. 20; ART. 18, COMMA 1, LETTERA D), L.R. 8.8.2007 N. 21

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		90.000,00	180.000,00	180.000,00	450.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-90.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-450.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA  
 COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L.R. 31.8.1981 N. 53; ART. 9, COMMA 1, L.R. 20.11.2018 N. 26 (SPESA OBBLIGATORIA)

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		10.000,00	19.000,00	19.000,00	48.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	12	9		-10.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-48.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA  
 COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L.R. 31.8.1981 N. 53; ART. 13, COMMA 1, L.R. 25.2.2016 N. 2; ART. 9, COMMA 1, L.R.  
 20.11.2018 N. 26 (SPESA OBBLIGATORIA)

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	2		430.000,00	870.000,00	870.000,00	2.170.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-430.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-2.170.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE) PROGRAMMA 11 (ALTRI SERVIZI GENERALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRI SERVIZI GENERALI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 1 (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE ARTT. 4, 14, L.R. 29.4.2009 N. 9; ART. 10, COMMA 78, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 54, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 6, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 52, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 73, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FINANZIAMENTO AL COMUNE DI LIGNANO PER GARANTIRE L' APERTURA DEL DISTACCAMENTO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ART. 32, COMMA1, L.R. 8.7.2019 N. 9; ART. 9, COMMA 78, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GRADO PER GARANTIRE L' APERTURA DEL DISTACCAMENTO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ART. 33, COMMA 1, L.R. 8.7.2019 N. 9; ART. 9, COMMA 81, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO SICUREZZA COMUNI CAPOLUOGO PROGETTI DI STEWARD ART. 10, COMMA 92, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 84, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		TOT INIZ					0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
		TOT INIZ					172.000,00	0,00	0,00	172.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					172.000,00	0,00	0,00	172.000,00

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FINANZIAMENTI UTI E COMUNI CONTRIBUTI SICUREZZA ABITAZIONI ART. 10, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 5, L.R. 6.11.2018 N. 25

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT INIZ					0,00	0,00	0,00	0,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					0,00	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE ART. 4, 14, L.R. 29.4.2009 N. 9; ART. 10, COMMA 78, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 2, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 75, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 71, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT INIZ					1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-238.579,95	0,00	0,00	-238.579,95
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-238.579,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.579,95</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>761.420,05</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.761.420,05</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA ART. 10, COMMA 72, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 13/2019	10	47		0,00	0,00	0,00	0,00
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		2.431.167,16	2.431.167,16	0,00	4.862.334,32
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.431.167,16</b>	<b>2.431.167,16</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>8.362.334,32</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.431.167,16</b>	<b>2.431.167,16</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>8.362.334,32</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	1.625.900,00	0,00	1.625.900,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>1.625.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.900,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.625.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.900,00</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO ART. 10, COMMI 36, 37, 38, L.R. 6.8.2019 N. 13

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 1 (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

CONTRIBUTI PER SPESE ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE E DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI E PER INTERVENTI SPECIALI UNA TANTUM PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE ART. 20, L.R. 30.3.2018 N. 13

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	8	55		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 1 (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN REGGENZA E A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRIVI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER FINANZIARE ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO ART. 53, COMMI 1, 2, L.R. 30.3.2018 N. 13

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	8	55		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	6.435.000,00	6.435.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>6.435.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>6.435.000,00</b>



## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 3 (EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 82, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 4, COMMA 18, L.R. 27.3.2018 N. 12

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		2.553.000,00	0,00	0,00	2.553.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 3 (EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 3 (EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) PROGRAMMA 6 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 82, L.R. 28.12.2017 N. 45

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		3.253.500,00	0,00	0,00	3.253.500,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>3.253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.500,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>3.253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.500,00</b>

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
INIZ	2020	RD	LR 4/2019	0	0		0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>4.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.000,00</b>

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	2.698.500,00	2.698.500,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.500,00</b>	<b>2.698.500,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.500,00</b>	<b>2.698.500,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	5		0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) PROGRAMMA 2 (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

SPESE PER L' ATTIVITA' DELL' ASSEMBLEA DI COMUNITA' LINGUISTICA FRIULANA ART. 21, COMMA 3 BIS, L.R. 12.12.2014 N. 26; ART. 10, COMMA 88, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 62, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 11, COMMA 25, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 92, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	11	36		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-225.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 3, L.R. 10.11.2017 N. 37

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		2.805.064,00	0,00	0,00	2.805.064,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.805.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.064,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.805.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.064,00</b>

**MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.000,00</b>

**MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	6.678.012,00	0,00	6.678.012,00
INIZ	2020	RD	LR 4/2019	0	0		0,00	-2.090.000,00	0,00	-2.090.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>4.588.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.012,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.148.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.012,00</b>

**MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	6.140.500,00	6.140.500,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.500,00</b>	<b>6.140.500,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	6	1		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.990.500,00</b>	<b>6.430.500,00</b>

**MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) PROGRAMMA 2 (GIOVANI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - GIOVANI ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		2.359.004,00	0,00	0,00	2.359.004,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.359.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.004,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.359.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.004,00</b>

**MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

**MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>

**MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

## MISSIONE 7 (TURISMO) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		3.638.503,68	0,00	0,00	3.638.503,68
		<b>TOT INIZ</b>					<b>3.638.503,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.503,68</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>3.638.503,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.503,68</b>

**MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>

**MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	4		0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 2 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 1 (DIFESA DEL SUOLO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - DIFESA DEL SUOLO ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 2 (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		3.798.529,39	0,00	0,00	3.798.529,39
		<b>TOT INIZ</b>					<b>3.798.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.529,39</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>3.798.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.529,39</b>

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 2 (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 4 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.000,00</b>

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 5 (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		499.500,00	0,00	0,00	499.500,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>

**MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) PROGRAMMA 5 (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 4, COMMA 21, L.R. 27.3.2018 N. 12

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		4.236.565,66	0,00	0,00	4.236.565,66
		<b>TOT INIZ</b>					<b>4.236.565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.565,66</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>4.236.565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.565,66</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		2.382.208,72	0,00	0,00	2.382.208,72
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.382.208,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.208,72</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.382.208,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.208,72</b>

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	5		0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 1 (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER L' INFANZIA ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 2 (INTERVENTI PER LA DISABILITA') TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER LA DISABILITA' ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		86.761,67	0,00	0,00	86.761,67
		<b>TOT INIZ</b>					<b>86.761,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.761,67</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>86.761,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.761,67</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 2 (INTERVENTI PER LA DISABILITA') TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER LA DISABILITA' ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 4 (INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA E L'OSPITALITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ART. 7, COMMA 111, L.R. 2016N. 25

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		246.119,59	0,00	0,00	246.119,59
		<b>TOT VAR</b>					<b>246.119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.119,59</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>246.119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.119,59</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 4 (INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE- ESCLUSIONE SOCIALE ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 5 (INTERVENTI PER LE FAMIGLIE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER ABITAZIONI SOCIALI PER FAMIGLIE ART. 10, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	2		0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>

**MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) PROGRAMMA 7 (PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ART. 11, L.R. 30.3.2018 N. 14

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 13 (TUTELA DELLA SALUTE) PROGRAMMA 5 (SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI  
ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	79		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**MISSIONE 13 (TUTELA DELLA SALUTE) PROGRAMMA 7 (ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**MISSIONE 14 (SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA') PROGRAMMA 4 (RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

## Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

**MISSIONE 16 (AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA) PROGRAMMA 1 (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**MISSIONE 17 (ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE) PROGRAMMA 1 (FONTI ENERGETICHE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - FONTI ENERGETICHE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	4		937.238,33	0,00	0,00	937.238,33
		<b>TOT INIZ</b>					<b>937.238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.238,33</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>937.238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.238,33</b>

**MISSIONE 17 (ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE) PROGRAMMA 1 (FONTI ENERGETICHE) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - FONTI ENERGETICHE ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DELL' ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA ART. 56, COMMI 16, 17, 18, L.R. 19.12.2016 N. 18; ART. 10, COMMA 4, LETTERA B), PUNTO 2), L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 66, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 54, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 90, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	10	6		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	12	1		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	10	10		-13.453,30	0,00	0,00	-13.453,30
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-13.453,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.453,30</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>476.546,70</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.456.546,70</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE DEI NUOVI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ART. 10, COMMA 47, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 42, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 52, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI ENTI LOCALI ART. 10, COMMA 49, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 47, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 62, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
INIZ	2020	RD	LR 4/2018	0	0		-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	11		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

TRASFERIMENTI DA ASSEGNARE AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI CHE SOSTENGONO ONERI RELATIVI AL PERSONALE PROVENIENTE, A SEGUITO DI MOBILITA', DALL' ENTE FERROVIE DELLO STATO ART. 10, COMMA 61, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 56, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>



Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		-7.310,31	0,00	0,00	-7.310,31
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-7.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.310,31</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>32.689,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.689,69</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COMUNI E PROVINCE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ART. 3, COMMA 39, L.R. 26.2.2001 N. 4

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	11	1		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

RISORSE COMPENSATIVE PERSONALE UTI L.R. 21.4.2017 N. 9; ART. 9, COMMA 65, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 13/2019	10	47		0,00	0,00	0,00	0,00
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	0,00	0,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO PER LA GESTIONE COMMISSARIALE DELLE PROVINCE ART. 10, COMMA 73, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 73, L.R. 28.12.2017 N. 45

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DELLE UNIONI TERRITORIALI COMUNALI ART. 45, COMMA 4, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 17, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 9, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 14, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 16, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		-11.010.416,66	-31.233.652,46	0,00	-42.244.069,12
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		-64.275.836,58	31.233.652,46	0,00	-33.042.184,12
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		105.284.889,04	0,00	0,00	105.284.889,04
		<b>TOT INIZ</b>					<b>29.998.635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998.635,80</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>29.998.635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998.635,80</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER SUPPORTARE INTERVENTI RISANATORI URGENTI PER I COMUNI  
 ART. 14, COMMA 11, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 44, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 28, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 29, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 39, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		-390.000,00	360.000,00	1.500.000,00	1.470.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>750.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	11		-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>280.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE ART. 14, COMMA 12, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 54, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 44, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 39, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 31, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 40, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 50, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		-445.297,15	74.702,85	1.000.000,00	629.405,70
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		637.126,65	925.297,15	0,00	1.562.423,80
INIZ	2020	RD	LR 4/2018	0	0		-211.829,50	0,00	0,00	-211.829,50
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>430.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	11		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		-188.809,28	0,00	0,00	-188.809,28
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-88.809,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.809,28</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>341.190,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.341.190,72</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE ART. 62, COMMA 12, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 39, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 25, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 26, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 36, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 13/2019	10	47		0,00	0,00	0,00	0,00
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	80		-725.423,52	0,00	0,00	-725.423,52
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		-1.364.576,48	739.864,41	2.914.440,89	2.289.728,82
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		-410.000,00	1.894.576,48	0,00	1.484.576,48
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>500.000,00</b>	<b>2.634.440,89</b>	<b>2.914.440,89</b>	<b>6.048.881,78</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-10.863,00	0,00	0,00	-10.863,00
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	11		-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-33.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.863,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>466.137,00</b>	<b>2.634.440,89</b>	<b>2.914.440,89</b>	<b>6.015.018,78</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

CONTRIBUTO AD ANCI FINALIZZATO A SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA PER L' EROGAZIONE DI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ART. 9, COMMA 57, L.R. 12.8.2016 N. 14; ART. 10, COMMA 56, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART.11, COMMA 29, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 10, COMMA 2, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 13/2019	11	33		0,00	0,00	0,00	0,00
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	10	6		150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	11	36		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	11	31		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' UNCEM PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL' UNIONE DEI COMUNI, COMUNITA'; ENTI MONTANTI (UNCEM) FVG CONNESSA CON IL PROCESSO DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIAGIULIA ART. 10, COMMA 86, L.R. 28.12.2017 N. 45

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

QUOTA INTEGRATIVA DELLA QUOTA A) DEL COMMA 10 ALL' UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO IN RELAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SOCIALE DA PARTE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, AL FINE DI SOSTENERE LE ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE CASA A. ZANUSSI DI PORDENONE ART. 10, COMMA 88, L.R. 28.12.2017 N. 45

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE RISORSE AL COMUNE DI PORDENONE PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO ART. 9, COMMA 1, L.R. 30.3.2018 N. 14

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 14/2018	11	2		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOT INIZ					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI MONRUPINO PER LE ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL' ENTE ART. 10, COMMA 60, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		210.000,00	180.000,00	0,00	390.000,00
		TOT INIZ					210.000,00	180.000,00	0,00	390.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					210.000,00	180.000,00	0,00	390.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO ORDINARIO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI ART. 9, COMMA 20, L.R. 27.12.2019 N. 24; ART. 10, COMMA 19, L.R. 28.12.2018 N. 29

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		-2.936.014,64	-5.936.014,64	11.000.000,00	2.127.970,72
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		16.936.014,64	16.936.014,64	0,00	33.872.029,28
		TOT INIZ					14.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	36.000.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					14.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	36.000.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO RELATIVI AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018 ART. 11, COMMA 8, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 52, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 12, COMMA 6, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 50, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 69, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	10	6		1.006.440,89	0,00	4.465.917,40	5.472.358,29
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	10	102		0,00	1.585.830,25	0,00	1.585.830,25
INIZ	2020	RD	LR 4/2018	1	1		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		885.830,25	0,00	0,00	885.830,25
		<b>TOT INIZ</b>					<b>2.592.271,14</b>	<b>1.585.830,25</b>	<b>4.465.917,40</b>	<b>8.644.018,79</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>2.592.271,14</b>	<b>1.585.830,25</b>	<b>4.465.917,40</b>	<b>8.644.018,79</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE ALL' ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI ART. 4, COMMA 1, L.R. 26.3.2014 N. 3; ART. 10, COMMA 58, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 11, COMMA 31, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 10, COMMA 4, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	10	6		300.000,00	300.000,00	800.000,00	1.400.000,00
INIZ	2020	RD	LR 29/2018	11	36		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	11	31		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI REGIONALI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ART. 9, COMMA 26, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		11.010.416,66	46.147.496,78	69.026.132,30	126.184.045,74
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>11.010.416,66</b>	<b>46.147.496,78</b>	<b>69.026.132,30</b>	<b>126.184.045,74</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 13/2020	115	33		-2.440.000,00	-4.959.000,00	-4.959.000,00	-12.358.000,00
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		0,00	-41.188.496,78	-64.067.132,30	-105.255.629,08
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-2.440.000,00</b>	<b>-46.147.496,78</b>	<b>-69.026.132,30</b>	<b>-117.613.629,08</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>8.570.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.416,66</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA E ALLA COMUNITA' COLLINARE DI RISORSE PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ART. 9, COMMA 33, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	2.084.819,13	10.547.372,29	12.632.191,42
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>2.084.819,13</b>	<b>10.547.372,29</b>	<b>12.632.191,42</b>

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					0,00	2.084.819,13	10.547.372,29	12.632.191,42

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ART. 9, COMMA 27, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT INIZ					30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
VAR										
		TOT VAR					-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
		TOT GEN					0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI CHE GESTISCONO LE FUNZIONI PROVINCIALI DI EDILIZIA SCOLASTICA EA FAVORE DEGLI ENTI REGIONALI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL CONCORSO AGLI ONERI RELATIVI ALLE INDENNITA' DEI COMMIS SARI E VICECOMMISSARI ART. 9, COMMA 29, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		240.000,00	320.000,00	0,00	560.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT INIZ					240.000,00	320.000,00	0,00	560.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-160.000,00	-320.000,00	0,00	-480.000,00
VAR										
		TOT VAR					-160.000,00	-320.000,00	0,00	-480.000,00
		TOT GEN					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI SAURIS PER PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL' ENTE ART. 9, COMMA 94, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOT INIZ					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		TOT VAR								
		TOT GEN					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO UNICO COMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI ART. 9, COMMA 5, L.R. 27.12.2019 N. 24

Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		363.240.946,30	367.740.946,30	367.740.946,30	1.098.722.838,90
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>363.240.946,30</b>	<b>367.740.946,30</b>	<b>367.740.946,30</b>	<b>1.098.722.838,90</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		0,00	46.542.496,78	69.101.132,30	115.643.629,08
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>46.542.496,78</b>	<b>69.101.132,30</b>	<b>115.643.629,08</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>363.240.946,30</b>	<b>414.283.443,08</b>	<b>436.842.078,60</b>	<b>1.214.366.467,98</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE ART. 9, COMMA 101, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 1 (SPESE CORRENTI)**

FONDO SPECIALE DI RISTORO PER I COMUNI A SEGUITO DI RIDUZIONE GETTITO TARI, TOSAP O COSAP ART. 3, COMMA 2, L.R. 18.5.2020 N. 9

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		2.688.453,30	0,00	0,00	2.688.453,30
VAR	2020	RD	LR 9/2020	18	9		923.000,00	0,00	0,00	923.000,00
		<b>TOT VAR</b>					<b>3.611.453,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.453,30</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>3.611.453,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.453,30</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)**

SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LR 10/1988 ART. 10, COMMA 83, L.R. 2016 N. 25

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 25/2016	10	90		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	LR 15/2020	9	40		-557,05	0,00	0,00	-557,05
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>-557,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557,05</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>147.442,95</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.442,95</b>

**MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE**

### Tabella M riferita all'articolo 9, comma 19

#### AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO ART. 10, COMMA 81, L.R. 2016 N.25

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	1.973.861,80	1.973.861,80
INIZ	2020	RD	LR 25/2016	10	90		0,00	1.973.861,80	0,00	1.973.861,80
INIZ	2020	RD	LR 45/2017	10	109		1.973.861,80	0,00	0,00	1.973.861,80
		<b>TOT INIZ</b>					<b>1.973.861,80</b>	<b>1.973.861,80</b>	<b>1.973.861,80</b>	<b>5.921.585,40</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>1.973.861,80</b>	<b>1.973.861,80</b>	<b>1.973.861,80</b>	<b>5.921.585,40</b>

#### MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER CONTRIBUTI EX PROVINCIA DI UDINE PER CIMITERI, MUNICIPI E VIABILITA' ART. 10, COMMA 38, L.R. 9.8.2018 N. 20

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 20/2018	10	80		225.423,52	225.423,52	0,00	450.847,04
		<b>TOT INIZ</b>					<b>225.423,52</b>	<b>225.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>450.847,04</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR										
		<b>TOT VAR</b>								
		<b>TOT GEN</b>					<b>225.423,52</b>	<b>225.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>450.847,04</b>

#### MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI) TITOLO 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI ART. 9, COMMA 98, L.R. 27.12.2019 N. 24

INIZ	Esg	Tcop (*)	Norma	Aart	Acomma	Alett	2020	2021	2022	2020 - 2022
INIZ	2020	RD	LR 24/2019	9	140		0,00	0,00	831.596,06	831.596,06
INIZ							0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT INIZ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.596,06</b>	<b>831.596,06</b>

VAR	Esg	Tcop (*)	Norma (*)	art	comma	lett	2020	2021	2022	2020 - 2022
VAR	2020	RD	PDVB 2/2020	9	1		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
VAR										
		<b>TOT VAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>TOT GEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.596,06</b>	<b>1.181.596,06</b>

(\*) Note: PDVB 2/2020 = DISEGNO DI LEGGE N. 111/XII  
RD = quota garantita

#### TOTALE GENERALE

2020	2021	2022	2020 - 2022
<b>476.227.597,83</b>	<b>466.452.197,83</b>	<b>509.784.267,04</b>	<b>1.452.464.062,70</b>

torna con quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della LR 18/2015,  
come determinata da art. 9, comma 3, lett. g) LR 24/2019 :

476.227.597,83	466.452.197,83	509.784.267,04	1.452.464.062,70
----------------	----------------	----------------	------------------



TABELLA N riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2020 €	Missione	Progr.	Titolo
1	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	a	D.V. A.; B.C.; B.S.;	Sentenza del Tribunale di Gorizia - sezione civile- Controversia del lavoro 73/2020	222.122,79	13	1	1
2	D.C. attività produttive	a	Immobiliare Saisera s.r.l.	Sentenza TAR FVG 114/2014 Consiglio di Stato	58.458,44	7	1	1
	<b>Importo totale per il 2020 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti</b>				<b>280.581,23</b>			

TABELLA O

Aggiornamento del prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito già allegato alla nota integrativa relativa alla Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"

Missione	Programma	2020	2021	2022
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	6 UFFICIO TECNICO	1.255.418,22	367.500,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	115.000,00	0,00	
	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	3.146.000,00	340.000,00	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	820.000,00	0,00	
	3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)	6.900.000,00	5.770.000,00	
	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2.000.000,00	7.200.000,00	3.995.398,30
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	10.950.000,00	1.745.000,00	400.000,00
	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	500.000,00	0,00	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
	1 SPORT E TEMPO LIBERO	14.998.696,34	880.994,00	0,00
7	TURISMO			
	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.884.050,00	11.936.800,00	8.779.150,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.700.000,00	700.000,00	50.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	1 DIFESA DEL SUOLO	3.315.658,96	2.650.000,00	0,00
	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.050.000,00	1.500.000,00	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
	3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.345.000,00	10.900.000,00	0,00
11	SOCCORSO CIVILE			
	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.000.000,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.350.000,00	0,00	0,00
	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	120.000,00	0,00	0,00
	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	260.000,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE			
	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	29.352.150,00	33.689.696,23	56.495.153,77
	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00		
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARI	6.216.073,11	1.600.032,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>108.278.046,63</b>	<b>83.280.022,23</b>	<b>69.719.702,07</b>

Aggiornamento del prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito già allegato alla nota integrativa relativa alla Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" - modifica interventi con cambio di missione e programma

Missione	Programma	2020	2021	2022
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
	3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	-3.600.000,00	-4.400.000,00	0,00
	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	8.000.000,00	0,00

Aggiornamento del prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito già allegato alla nota integrativa relativa alla Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" - rimodulazione degli stanziamenti

Missione	Programma	2020	2021	2022
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	6 UFFICIO TECNICO	-367.500,00	367.500,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	-1.965.000,00	1.565.000,00	400.000,00
7	TURISMO			
	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	-1.300.000,00	-200.000,00	1.500.000,00

**ALLEGATO "O"***Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente*

Con riferimento al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafi 5.3.6 e 5.3.9, si rappresenta di seguito l'aggiornamento del calcolo della quota consolidata del margine corrente che può costituire copertura agli investimenti imputati negli esercizi successivi al primo anno del bilancio 2020-22.

Con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, il principio contabile prevede che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

Il saldo di parte corrente risultante in termini di competenza dagli ultimi tre rendiconti disponibili è rappresentato dalla seguente tabella:

<b>Saldo di parte corrente di competenza</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Saldo di competenza di parte corrente risultante dal rendiconto	294.156.932,89	462.259.200,95	579.502.728,36
<b>Media del triennio</b>			<b>445.306.287,40</b>

La quota consolidata del saldo di parte corrente utilizzabile per la copertura di spese di investimento risulta pertanto così determinata:

<b>Determinazione della quota consolidata del margine corrente</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri	695.925.940,90	562.240.325,83
Media del saldo di competenza del triennio precedente	445.306.287,40	445.306.287,40
<b>Minor valore = quota consolidata</b>	<b>445.306.287,40</b>	<b>445.306.287,40</b>

Con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, il principio contabile prevede che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Il saldo di parte corrente risultante in termini di competenza e di cassa dagli ultimi tre rendiconti disponibili è rappresentato dalla seguente tabella:

<b>Saldi di parte corrente di competenza e di cassa</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
---	-------------	-------------	-------------

Saldo di competenza di parte corrente risultante dal rendiconto	294.156.932,89	462.259.200,95	579.502.728,36
<b>Media del triennio</b>			<b>445.306.287,40</b>
Saldo di cassa di parte corrente risultante dal rendiconto	432.859.005,09	469.592.817,22	888.934.809,18
<b>Media del triennio</b>			<b>597.128.877,16</b>

Pertanto, essendo il minor valore corrispondente alla media dei saldi di competenza, la quota consolidata del margine corrente che può costituire copertura agli investimenti imputati negli esercizi dal 2023 al 2029 corrisponde a 445.306.287,40.

**Allegato P riferito all'articolo 13, comma 3**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
 (solo per le Regioni)\*

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti	(+)	267.359.161,93	0,00	0,00
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti in entrata	(+)	172.204.324,16	35.141.326,98	21.974.501,34
Entrate titoli 1-2-3	(+)	6.684.237.403,54	5.715.214.323,31	5.563.103.339,90
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	981.268,10	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	6.481.959.226,03	4.997.369.603,15	5.007.964.862,48
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	35.125.226,98	21.974.501,34	11.305.973,85
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.848.610,72	1.032.450,00	330.000,00
Variazioni di attività finanziaria (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	78.276.490,88	56.027.656,24	34.542.652,93
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>562.697.830,10</b>	<b>695.925.940,90</b>	<b>562.240.325,83</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	69.384.943,99	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.631.402.414,10	447.109.654,83	211.428.815,81
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	241.059.336,10	149.834.004,70	120.334.237,86
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	270.000.000,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	(+)	108.276.046,63	83.280.022,23	69.719.702,07
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	981.268,10	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	447.126.954,83	1.390.094.153,93	971.218.036,84
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	1.848.610,72	211.428.815,81	56.929.085,19
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	270.250.000,00	1.032.450,00	330.000,00
Variazioni di attività finanziaria (se positivo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	11.885.832,73	12.912.081,27	7.164.955,27
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-562.697.830,10	-695.925.940,90	-562.240.325,83
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(+)	608.899.461,91	332.112.081,27	319.764.955,27
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	597.263.629,18	319.200.000,00	312.600.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	270.000.000,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziaria (se positivo)	(+)	270.250.000,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>11.885.832,73</b>	<b>12.912.081,27</b>	<b>7.164.955,27</b>
<b>C) Variazioni attività finanziarie</b>		<b>11.885.832,73</b>	<b>12.912.081,27</b>	<b>7.164.955,27</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>562.697.830,10</b>	<b>695.925.940,90</b>	<b>562.240.325,83</b>
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti	(-)	267.359.161,93	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		295.338.668,17	695.925.940,90	562.240.325,83

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
Tipologia	10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	648.667.780,34	8.103.780,11	648.667.780,34
	previdone di competenza	5.235.300.000,00		5.243.403.780,11
	previdone di cassa	5.252.636.521,02		5.252.636.521,02
<b>TOTALE TITOLO</b>		648.728.962,20	<b>8.103.780,11</b>	<b>648.728.962,20</b>
	residui presunti	<b>6.057.900.000,00</b>		<b>6.066.003.780,11</b>
	<b>previdone di competenza</b>	6.256.289.438,33		<b>6.256.289.438,33</b>
	<b>previdone di cassa</b>			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia	30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	28.332.647,25	12.661,50	28.332.647,25
	residui presunti	115.380.881,41		115.393.542,91
	previdone di competenza	131.368.257,56		131.368.257,56
	previdone di cassa			
Tipologia	30300 INTERESSI/ATTIVI	1.299.485,89	962.427,95	1.299.485,89
	residui presunti	334.500,00		1.296.927,95
	previdone di competenza	1.431.438,97		1.431.438,97
	previdone di cassa			
Tipologia	30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	86.146.337,76	5.270.279,36	86.146.337,76
	residui presunti	25.214.509,24		30.484.788,60
	previdone di competenza	104.396.625,25		104.396.625,25
	previdone di cassa			



## ENTRATE

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020/111					
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	165.642.560,80	169.492.454,90		335.135.015,70
	Utilizzo avanzo di amministrazione				
<b>TOTALE TITOLO</b>		127.558.966,02	<b>6.245.368,81</b>		<b>147.373.413,26</b>
	residui presunti	127.558.966,02			127.558.966,02
	previsione di competenza	<b>141.128.044,45</b>			<b>147.373.413,26</b>
	previsione di cassa	249.003.003,48			<b>249.003.003,48</b>
<b>TITOLO</b>	<b>6 ACCENSIONE PRESTITI</b>				
Tipologia	60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE				
	residui presunti	59.292.197,38			59.292.197,38
	previsione di competenza	115.510.546,63		-7.232.500,00	108.278.046,63
	previsione di cassa	172.862.953,92			172.862.953,92
<b>TOTALE TITOLO</b>		59.292.197,38		<b>-7.232.500,00</b>	<b>108.278.046,63</b>
	previsione di competenza	<b>115.510.546,63</b>			<b>108.278.046,63</b>
	previsione di cassa	172.862.953,92			<b>172.862.953,92</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>183.841.603,82</b>	<b>-7.232.500,00</b>	<b>176.609.103,82</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		1.623.745.235,77	<b>183.841.603,82</b>	<b>-7.232.500,00</b>	<b>9.934.716.930,78</b>
	residui presunti	1.623.745.235,77			1.623.745.235,77
	previsione di competenza	<b>9.758.107.726,96</b>			<b>9.934.716.930,78</b>
	previsione di cassa	8.747.480.519,90			<b>8.747.480.519,90</b>

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
ATTO: LR 2020 111				
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	1.696.761,49		1.696.761,49
	previsione di competenza	24.445.073,94	-9.220,00	24.445.853,94
	previsione di cassa	25.057.311,38		25.057.311,38
<b>Totale programma</b>	<b>01 ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.696.761,49</b>	<b>-9.220,00</b>	<b>1.696.761,49</b>
	previsione di competenza	<b>24.505.073,94</b>		<b>24.495.853,94</b>
	previsione di cassa	<b>25.107.311,38</b>		<b>25.107.311,38</b>
Programma 02 SEGRETERIA GENERALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	212.390,51		212.390,51
	previsione di competenza	1.335.766,69	77.000,00	1.412.766,69
	previsione di cassa	1.475.690,72		1.475.690,72
<b>Totale programma</b>	<b>02 SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>212.390,51</b>	<b>77.000,00</b>	<b>212.390,51</b>
	previsione di competenza	<b>1.335.766,69</b>		<b>1.412.766,69</b>
	previsione di cassa	<b>1.475.690,72</b>		<b>1.475.690,72</b>
Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	10.154.082,94		10.154.082,94
	previsione di competenza	22.777.536,82	-563.309,34	22.214.227,48
	previsione di cassa	30.460.461,98		30.460.461,98

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	254.880,97		254.880,97
Titolo		3.255.160,99	275.563,29	3.530.724,28
	residui presunti	3.319.142,83		3.319.142,83
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>10.408.963,91</b>	<b>-563.309,34</b>	<b>10.408.963,91</b>
<b>Totale programma</b>		<b>326.032.697,81</b>	<b>275.563,29</b>	<b>325.744.951,76</b>
	residui presunti	<b>333.956.313,68</b>		<b>333.956.313,68</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>				
1	SPESE CORRENTI	608.611.752,57		608.611.752,57
Titolo		1.362.418.575,46	-15.721.441,00	1.346.697.134,46
	residui presunti	1.368.119.249,83		1.368.119.249,83
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>04</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>608.611.752,57</b>	<b>-15.721.441,00</b>	<b>608.611.752,57</b>
<b>Totale programma</b>		<b>1.362.418.575,46</b>		<b>1.346.697.134,46</b>
	residui presunti	<b>1.368.119.249,83</b>		<b>1.368.119.249,83</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>				
1	SPESE CORRENTI	315.980,34		315.980,34
Titolo		1.243.504,00	-111.500,00	1.132.004,00
	residui presunti	1.323.716,27		1.323.716,27
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>05</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>340.384,16</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>340.384,16</b>
<b>Totale programma</b>		<b>1.820.018,32</b>		<b>1.708.518,32</b>
	residui presunti	<b>1.906.276,36</b>		<b>1.906.276,36</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
Programma	06 UFFICIO TECNICO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.865.150,84 4.129.055,94 5.632.415,25	-55.723,40	1.865.150,84 4.073.332,54 5.632.415,25
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.828.627,48 17.494.431,53 18.043.585,52	-497.500,00	4.828.627,48 16.996.931,53 18.043.585,52
<b>Totale programma</b>	<b>06 UFFICIO TECNICO</b>	<b>6.693.778,32</b> <b>21.623.487,47</b> <b>23.676.000,77</b>	<b>-553.223,40</b>	<b>6.693.778,32</b> <b>21.070.264,07</b> <b>23.676.000,77</b>
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	17.286.025,39 50.018.164,34 63.498.890,53	318.632,28	17.286.025,39 50.336.796,62 63.498.890,53
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	19.947.440,60 13.021.888,64 28.985.950,38	795.910,00	19.947.440,60 13.817.798,64 28.985.950,38
<b>Totale programma</b>	<b>08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>37.233.465,99</b> <b>63.040.052,98</b> <b>92.484.840,91</b>	<b>1.114.542,28</b>	<b>37.233.465,99</b> <b>64.154.595,26</b> <b>92.484.840,91</b>
Programma	10 RISORSE UMANE			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI	64.993.631,45		64.993.631,45
	Titolo	220.710.124,68	-5.923.566,72	214.786.557,96
		229.851.495,26		229.851.495,26
<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>65.377.048,55</b>		<b>65.377.048,55</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	221.860.124,68	-5.923.566,72	215.936.557,96
	previsione di cassa	231.014.860,26		231.014.860,26
<b>Totale programma</b>				
<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			
Programma				
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	527.714,56		527.714,56
	residui presunti			
	previsione di competenza	3.529.245,74	-1.089.935,58	3.420.310,16
	previsione di cassa	3.736.113,23		3.736.113,23
<b>Totale programma</b>				
<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>727.714,56</b>		<b>727.714,56</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	3.792.342,74	-1.089.935,58	3.683.407,16
	previsione di cassa	4.086.113,23		4.086.113,23
<b>Totale MISSIONE</b>				
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>732.895.084,38</b>		<b>732.895.084,38</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	2.031.199.588,20	1.467.105,57	2.009.675.497,73
	previsione di cassa	2.086.691.092,15	-22.991.196,04	2.086.691.092,15
<b>MISSIONE</b>	<b>03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
Programma				
Titolo				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.697.324,54		2.697.324,54
	residui presunti			
	previsione di competenza	15.302.242,72	-711.420,05	14.590.822,67
	previsione di cassa	16.739.037,41		16.739.037,41

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
<b>Totale programma</b>	<b>02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>	<b>3.460.540,90</b> 18.284.542,72 19.992.253,77	<b>-711.420,05</b>	<b>3.460.540,90</b> 17.573.122,67 19.992.253,77
	residui presunti	3.460.540,90		3.460.540,90
	previsione di competenza	18.284.542,72		17.573.122,67
	previsione di cassa	19.992.253,77		19.992.253,77
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>3.540.540,90</b> 18.490.906,83 20.251.734,97	<b>-711.420,05</b>	<b>3.540.540,90</b> 17.779.486,78 20.251.734,97
	residui presunti	3.540.540,90		3.540.540,90
	previsione di competenza	18.490.906,83		17.779.486,78
	previsione di cassa	20.251.734,97		20.251.734,97
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	1.476.708,00		1.476.708,00
	previsione di competenza	6.643.098,60		6.561.778,54
	previsione di cassa	7.392.279,38		7.392.279,38
<b>Totale programma</b>	<b>02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>	<b>19.012.722,04</b> 61.279.406,03 62.162.941,49	<b>-81.320,06</b>	<b>19.012.722,04</b> 61.198.085,97 62.162.941,49
	residui presunti	19.012.722,04		19.012.722,04
	previsione di competenza	61.279.406,03		61.198.085,97
	previsione di cassa	62.162.941,49		62.162.941,49
Programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	340.000,00		202.569,58
	previsione di competenza	340.000,00		340.000,00
	previsione di cassa	340.000,00		340.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>5.875.970,48</b> 15.943.497,93 15.947.456,59	<b>-137.430,42</b>	<b>5.875.970,48</b> 15.806.067,51 15.947.456,59
	residui presunti	5.875.970,48		5.875.970,48
	previsione di competenza	15.943.497,93		15.806.067,51
	previsione di cassa	15.947.456,59		15.947.456,59

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
Programma 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	24.906.976,37		24.906.976,37
	residui presunti			30.021.910,00
	previsione di competenza	28.661.910,00	1.360.000,00	46.563.967,51
	previsione di cassa	46.563.967,51		
<b>Totale programma 04</b>	<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>	<b>40.237.682,38</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>40.237.682,38</b>
	residui presunti	<b>65.657.601,07</b>		<b>67.017.601,07</b>
	previsione di competenza	<b>78.185.107,70</b>		<b>78.185.107,70</b>
	previsione di cassa			
Programma 07	DIRITTO ALLO STUDIO			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	30.275,59		30.275,59
	residui presunti			7.567.887,37
	previsione di competenza	7.367.887,37	200.000,00	7.330.387,87
	previsione di cassa	7.330.387,87		
<b>Totale programma 07</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>30.275,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.275,59</b>
	residui presunti	<b>7.367.887,37</b>		<b>7.567.887,37</b>
	previsione di competenza	<b>7.330.387,87</b>		<b>7.330.387,87</b>
	previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>70.880.544,83</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>70.880.544,83</b>
	residui presunti	<b>165.202.034,07</b>		<b>166.543.283,59</b>
	previsione di competenza	<b>180.987.729,26</b>		<b>180.987.729,26</b>
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
Programma 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.054.000,00		4.054.000,00
	residui presunti			6.012.180,00
	previsione di competenza	5.992.180,00	20.000,00	9.968.180,00
	previsione di cassa	9.968.180,00		

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.092.006,47		17.092.006,47
	residui presunti			
	previsione di competenza	57.009.478,08	-1.665.000,00	55.344.478,08
	previsione di cassa	59.467.864,97		59.467.864,97
<b>01</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>	<b>21.146.006,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.146.006,47</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	63.001.658,08	-1.665.000,00	61.336.658,08
	previsione di cassa	69.436.044,97		69.436.044,97
Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	3.913.903,16		3.913.903,16
	previsione di competenza	62.215.830,03	-307.786,00	61.908.044,03
	previsione di cassa	62.812.993,83		62.812.993,83
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	16.168.886,90		16.168.886,90
	previsione di competenza	37.806.621,46	-150.000,00	37.656.621,46
	previsione di cassa	39.187.755,21		39.187.755,21
<b>02</b>	<b>ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>20.082.790,06</b>	<b>-457.786,00</b>	<b>20.082.790,06</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	111.522.451,49	-457.786,00	111.064.665,49
	previsione di cassa	113.500.749,04		113.500.749,04
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>41.228.796,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.228.796,53</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	174.524.109,57	-2.122.786,00	172.421.323,57
	previsione di cassa	182.936.794,01		182.936.794,01
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				



## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
Programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.768.727,22		2.768.727,22
	residui presunti			
	previsione di competenza	10.998.957,81	385.000,00	11.383.957,81
	previsione di cassa	11.762.150,80		11.762.150,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.765.151,43		16.765.151,43
	residui presunti			
	previsione di competenza	50.669.179,67	233.615,77	50.902.795,44
	previsione di cassa	54.247.226,20		54.247.226,20
<b>Totale programma 01</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>19.533.878,65</b>	<b>618.615,77</b>	<b>19.533.878,65</b>
	residui presunti	<b>61.668.137,48</b>		<b>62.286.753,25</b>
	previsione di competenza	<b>66.009.377,00</b>		<b>66.009.377,00</b>
	previsione di cassa			
Programma 02	GIOVANI			
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.691.506,34		2.691.506,34
	residui presunti			
	previsione di competenza	9.999.480,45	200.000,00	10.199.480,45
	previsione di cassa	10.038.501,45		10.038.501,45
<b>Totale programma 02</b>	<b>GIOVANI</b>	<b>2.835.382,42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.835.382,42</b>
	residui presunti	<b>10.779.027,89</b>		<b>10.979.027,89</b>
	previsione di competenza	<b>10.832.130,61</b>		<b>10.832.130,61</b>
	previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>22.369.261,07</b>	<b>818.615,77</b>	<b>22.369.261,07</b>
	residui presunti	<b>72.447.165,37</b>		<b>73.265.781,14</b>
	previsione di competenza	<b>76.841.507,61</b>		<b>76.841.507,61</b>
	previsione di cassa			
MISSIONE 07	TURISMO			
Programma 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		20.654.136,53		20.654.136,53
	residui presunti			
	previsione di competenza	45.184.459,60	1.459.958,44	46.644.418,04
	previsione di cassa	48.259.722,62		48.259.722,62
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		64.554.222,98		64.554.222,98
	residui presunti			
	previsione di competenza	91.178.750,33	-1.265.000,00	89.913.750,33
	previsione di cassa	109.049.712,40		109.049.712,40
<b>01</b>	<b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>	<b>85.208.359,51</b>	<b>1.459.958,44</b>	<b>85.208.359,51</b>
<b>Totale programma</b>		<b>136.363.209,93</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>136.558.168,37</b>
	residui presunti	<b>157.309.435,02</b>		<b>157.309.435,02</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>	<b>85.208.359,51</b>		<b>85.208.359,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>136.363.209,93</b>	<b>1.459.958,44</b>	<b>136.558.168,37</b>
	residui presunti	<b>157.309.435,02</b>		<b>157.309.435,02</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE</b>				
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma				
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		4.525.753,81		4.525.753,81
	residui presunti			
	previsione di competenza	4.233.203,12	231.492,48	4.464.695,60
	previsione di cassa	5.985.643,56		5.985.643,56
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		41.868.626,80		41.868.626,80
	residui presunti			
	previsione di competenza	96.545.937,55	-2.000.000,00	96.545.937,55
	previsione di cassa	99.371.642,11		99.371.642,11

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.110.977,52		1.110.977,52
	residui presunti			3.572.204,10
	previsione di competenza	3.322.204,10	250.000,00	3.340.504,10
	previsione di cassa	3.340.504,10		
<b>01</b>	<b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.505.358,13</b>	<b>481.492,48</b>	<b>47.505.358,13</b>
	residui presunti	<b>106.101.344,77</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>104.582.837,25</b>
	previsione di competenza	<b>108.697.789,77</b>		<b>108.697.789,77</b>
	previsione di cassa			
<b>Totale programma</b>				
<b>Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>				
<b>TITOLO</b>				
1	SPESE CORRENTI	4.386.790,64		4.386.790,64
	residui presunti			4.181.783,00
	previsione di competenza	4.643.456,00	-461.673,00	5.973.254,99
	previsione di cassa	5.973.254,99		
<b>Totale programma</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	180.685.240,47		180.685.240,47
	residui presunti			242.241.129,75
	previsione di competenza	234.532.870,75	7.708.259,00	228.824.791,04
	previsione di cassa	228.824.791,04		
<b>Totale programma</b>				
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	189.400.617,14		189.400.617,14
	residui presunti	243.504.912,78	-461.673,00	250.751.498,78
	previsione di competenza	239.126.632,06	7.708.259,00	239.126.632,06
	previsione di cassa			
<b>Totale MISSIONE</b>				
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	236.905.975,27		236.905.975,27
	residui presunti	349.606.257,55	8.189.751,48	355.334.336,03
	previsione di competenza	347.824.421,83	-2.461.673,00	347.824.421,83
	previsione di cassa			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 01 DIFESA DEL SUOLO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	14.425.501,10		14.425.501,10
	previsione di competenza	25.310.382,12	331.000,00	25.641.382,12
	previsione di cassa	30.175.835,63		30.175.835,63
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	81.816.827,31		81.816.827,31
	previsione di competenza	110.659.691,78	-196.000,00	110.463.691,78
	previsione di cassa	115.353.828,96		115.353.828,96
<b>Totale programma</b>	<b>01 DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>96.242.328,41</b>	<b>331.000,00</b>	<b>96.242.328,41</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>135.970.073,90</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>136.105.073,90</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>145.529.664,59</b>		<b>145.529.664,59</b>
Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	8.154.952,74		8.154.952,74
	previsione di competenza	29.753.033,56	-100.982,40	29.652.051,16
	previsione di cassa	34.584.833,14		34.584.833,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	63.404.192,36		63.404.192,36
	previsione di competenza	108.293.237,59	97.992,34	108.391.229,93
	previsione di cassa	110.221.447,79		110.221.447,79
<b>Totale programma</b>	<b>02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>71.961.798,53</b>	<b>97.992,34</b>	<b>71.961.798,53</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>140.926.493,21</b>	<b>-100.982,40</b>	<b>140.923.503,15</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>147.686.502,99</b>		<b>147.686.502,99</b>
Programma 03 RIFIUTI				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
1	SPESE CORRENTI	98.772,33		98.772,33
	Titolo			
	residui presunti	297.532,63	358.542,73	656.075,36
	previsione di competenza	298.772,33		298.772,33
	previsione di cassa			
<b>03</b>	<b>RIFIUTI</b>	<b>2.051.903,43</b>		<b>2.051.903,43</b>
<b>Totale programma</b>		<b>1.041.507,08</b>	<b>358.542,73</b>	<b>1.400.049,81</b>
		<b>3.093.410,51</b>		<b>3.093.410,51</b>
<b>Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>				
	Titolo			
1	SPESE CORRENTI	1.235.484,86		1.235.484,86
	residui presunti	4.987.142,02	-48.020,00	4.939.122,02
	previsione di competenza	5.610.754,64		5.610.754,64
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.398.558,41		7.398.558,41
	residui presunti	9.606.250,36	310.744,63	9.916.994,99
	previsione di competenza	10.847.974,43		10.847.974,43
	previsione di cassa			
<b>05</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	<b>8.634.043,27</b>		<b>8.634.043,27</b>
<b>Totale programma</b>		<b>14.823.392,38</b>	<b>310.744,63</b>	<b>15.086.117,01</b>
		<b>16.688.729,07</b>		<b>16.688.729,07</b>
<b>Programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI</b>				
	Titolo			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.679.693,43		1.679.693,43
	residui presunti	2.158.793,43	739.518,45	2.898.311,88
	previsione di competenza	2.159.693,43		2.159.693,43
	previsione di cassa			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
<b>Totale programma</b>	<b>07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI</b>	<b>1.701.911,03 2.386.477,03 2.387.377,03</b>	<b>739.518,45</b>	<b>1.701.911,03 3.125.995,48 2.387.377,03</b>
Programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI			
	residui presunti	284.007,32		284.007,32
	previsione di competenza	2.007.702,43	15.000,00	2.022.702,43
	previsione di cassa	2.152.069,97		2.152.069,97
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti	3.553.000,27		3.553.000,27
	previsione di competenza	8.623.511,20	684.800,00	9.308.311,20
	previsione di cassa	10.594.011,47		10.594.011,47
<b>Totale programma</b>	<b>08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>3.837.007,59 10.631.213,63 12.746.081,44</b>	<b>699.800,00</b>	<b>3.837.007,59 11.331.013,63 12.746.081,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>219.041.557,81 372.792.079,12 388.781.748,57</b>	<b>2.537.598,15</b>	<b>219.041.557,81 374.984.674,87 388.781.748,57</b>
MISSIONE	10 TRASPORTE DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI	15.460.849,56		15.460.849,56
	residui presunti			
	previsione di competenza	51.809.433,76	-726.800,00	51.082.633,76
	previsione di cassa	62.927.784,94		62.927.784,94
<b>01</b>	<b>TRASPORTO FERROVIARIO</b>	<b>33.761.310,05</b>	<b>-726.800,00</b>	<b>33.761.310,05</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	74.829.881,20		74.103.081,20
	previsione di cassa	84.896.827,56		84.896.827,56
<b>Totale programma</b>				
Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	16.701.201,30		16.701.201,30
	residui presunti			
	previsione di competenza	146.598.888,23	-1.500.394,94	145.098.493,29
	previsione di cassa	162.724.675,98		162.724.675,98
Titolo				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.360.000,00		5.360.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	7.500.000,00	-10.377,88	7.489.622,12
	previsione di cassa	6.265.000,00		6.265.000,00
<b>02</b>	<b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	<b>22.061.201,30</b>	<b>-1.510.772,82</b>	<b>22.061.201,30</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	154.098.888,23		152.588.115,41
	previsione di cassa	168.989.675,98		168.989.675,98
<b>Totale programma</b>				
Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	9.828.403,29		9.828.403,29
	residui presunti			
	previsione di competenza	12.329.914,75	-190.000,00	12.139.914,75
	previsione di cassa	15.310.784,31		15.310.784,31

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.624.961,08		8.624.961,08
	residui presunti			
	previsione di competenza	39.092.567,69	-3.452.000,00	35.640.567,69
	previsione di cassa	42.787.351,80		42.787.351,80
<b>03</b>	<b>TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>	<b>18.453.364,37</b>	<b>-3.642.000,00</b>	<b>18.453.364,37</b>
<b>Totale programma</b>		<b>51.422.482,44</b>		<b>47.780.482,44</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>58.098.136,11</b>		<b>58.098.136,11</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
<b>Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO</b>				
1	SPESE CORRENTI	107.770,18		107.770,18
	residui presunti			
	previsione di competenza	4.325.162,86	293.264,88	4.618.427,74
	previsione di cassa	4.417.886,75		4.417.886,75
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.615.469,09		15.615.469,09
	residui presunti			
	previsione di competenza	27.736.719,54	-117.027,50	27.619.692,04
	previsione di cassa	20.947.192,12		20.947.192,12
<b>04</b>	<b>ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO</b>	<b>15.723.239,27</b>	<b>293.264,88</b>	<b>15.723.239,27</b>
<b>Totale programma</b>		<b>32.061.882,40</b>	<b>-117.027,50</b>	<b>32.238.119,78</b>
	<b>residui presunti</b>	<b>25.365.078,87</b>		<b>25.365.078,87</b>
	<b>previsione di competenza</b>			
	<b>previsione di cassa</b>			
<b>Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>				
1	SPESE CORRENTI	18.921.522,69		18.921.522,69
	residui presunti			
	previsione di competenza	48.265.403,99	151.600,00	48.417.003,99
	previsione di cassa	51.360.267,34		51.360.267,34



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	255.016.241,32		255.016.241,32
	Titolo	474.016.218,21	-2.299.500,00	471.716.718,21
		278.179.535,40		278.179.535,40
<b>05</b>	<b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	<b>273.937.764,01</b>	<b>151.600,00</b>	<b>273.937.764,01</b>
<b>Totale programma</b>		<b>792.281.622,20</b>	<b>-2.299.500,00</b>	<b>790.133.722,20</b>
		<b>599.539.802,74</b>		<b>599.539.802,74</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>365.846.691,21</b>	<b>444.864,88</b>	<b>365.846.691,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1.107.940.771,20</b>	<b>-8.296.100,32</b>	<b>1.100.089.535,76</b>
		<b>940.399.896,35</b>		<b>940.399.896,35</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>				
<b>Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</b>				
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>				
		15.000,00	18.000.000,00	18.015.000,00
		15.000,00		15.000,00
<b>02</b>	<b>INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</b>	<b>1.230.042,72</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>1.230.042,72</b>
<b>Totale programma</b>		<b>11.926.352,74</b>		<b>29.926.352,74</b>
		<b>12.251.948,47</b>		<b>12.251.948,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>75.347.553,16</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>75.347.553,16</b>
		<b>129.526.737,05</b>		<b>147.526.737,05</b>
		<b>60.369.531,30</b>		<b>60.369.531,30</b>

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.203.155,46		2.203.155,46
	previsione di competenza	64.904.686,21	107.600,00	65.012.286,21
	previsione di cassa	67.067.841,67		67.067.841,67
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	999.356,01		999.356,01
	previsione di competenza	7.228.421,21	-491.539,92	6.736.881,29
	previsione di cassa	7.865.065,34		7.865.065,34
<b>Totale programma 02</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>	<b>3.202.511,47</b>	<b>107.600,00</b>	<b>3.202.511,47</b>
	residui presunti	72.133.107,42		72.133.107,42
	previsione di competenza	74.932.907,01		74.932.907,01
	previsione di cassa			
Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	2.456.497,81		2.456.497,81
	previsione di competenza	30.670.309,03	-622.196,74	30.048.112,29
	previsione di cassa	30.271.350,57		30.271.350,57
<b>Totale programma 03</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	<b>2.952.676,83</b>	<b>-622.196,74</b>	<b>2.952.676,83</b>
	residui presunti	32.547.308,95		32.547.308,95
	previsione di competenza	32.560.056,98		32.560.056,98
	previsione di cassa			
Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.113.643,83		2.113.643,83
	previsione di competenza	14.345.993,16	858.608,83	15.204.601,99
	previsione di cassa	16.123.139,68		16.123.139,68

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
<b>04</b>	<b>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>2.376.556,33</b>	<b>858.608,83</b>	<b>2.376.556,33</b>
<b>Totale programma</b>		<b>14.670.993,16</b>		<b>15.529.601,99</b>
	residui presunti	<b>16.511.052,18</b>		<b>16.511.052,18</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	499.324,70		499.324,70
	residui presunti			
	previsione di competenza	23.677.541,85	-3.556.000,00	20.121.541,85
	previsione di cassa	23.725.671,25		23.725.671,25
<b>05</b>	<b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>	<b>1.138.913,92</b>		<b>1.138.913,92</b>
<b>Totale programma</b>		<b>24.410.131,07</b>	<b>-3.556.000,00</b>	<b>20.854.131,07</b>
	residui presunti	<b>24.485.260,47</b>		<b>24.485.260,47</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	2.404.012,79		2.404.012,79
	residui presunti			
	previsione di competenza	143.187.851,91	-53.923,00	143.133.928,91
	previsione di cassa	145.523.455,05		145.523.455,05
<b>07</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>	<b>2.414.012,79</b>		<b>2.414.012,79</b>
<b>Totale programma</b>		<b>145.533.495,86</b>	<b>-53.923,00</b>	<b>145.479.572,86</b>
	residui presunti	<b>147.879.099,00</b>		<b>147.879.099,00</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI	3.003.914,75		3.003.914,75
	Titolo	8.523.455,92	-119.680,00	8.403.775,92
		11.144.256,56		11.144.256,56
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	371.136,07		371.136,07
	Titolo	893.548,36	107.645,00	1.001.193,36
		1.171.933,44		1.171.933,44
<b>08</b>	<b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>	<b>3.375.050,82</b>	<b>107.645,00</b>	<b>3.375.050,82</b>
	residui presunti	<b>9.417.004,28</b>		<b>9.404.969,28</b>
	previsione di competenza	<b>12.316.190,00</b>		<b>12.316.190,00</b>
	previsione di cassa			
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>19.458.195,57</b>	<b>1.073.853,83</b>	<b>19.458.195,57</b>
	residui presunti	<b>352.746.133,66</b>		<b>348.876.647,83</b>
	previsione di competenza	<b>363.022.205,62</b>		<b>363.022.205,62</b>
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>				
<b>Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>				
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>				
	residui presunti	2.565.870,79		2.565.870,79
	previsione di competenza	2.718.296.987,32	49.514.902,24	2.767.811.889,56
	previsione di cassa	2.720.656.380,22		2.720.656.380,22
<b>01</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>	<b>2.565.870,79</b>	<b>49.514.902,24</b>	<b>2.565.870,79</b>
	residui presunti	<b>2.718.327.513,34</b>		<b>2.767.842.415,58</b>
	previsione di competenza	<b>2.720.686.906,24</b>		<b>2.720.686.906,24</b>
	previsione di cassa			

**Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere**

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
Programma 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.359.645,50 8.429.653,00 14.789.298,50	230,00	6.359.645,50 8.429.883,00 14.789.298,50
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	238.091.554,41 394.860.140,36 366.901.689,20	984.640,22	238.091.554,41 395.844.780,58 366.901.689,20
<b>Totale programma 05</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>	<b>244.451.199,91 404.089.793,36 382.490.987,70</b>	<b>984.870,22</b>	<b>244.451.199,91 405.074.663,58 382.490.987,70</b>
Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	15.066.381,50 32.471.265,33 44.898.810,25	991.418,64	15.066.381,50 33.462.683,97 44.898.810,25
<b>Totale programma 07</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>	<b>29.003.005,40 52.601.618,62 77.468.642,08</b>	<b>991.418,64</b>	<b>29.003.005,40 53.593.037,26 77.468.642,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>276.020.076,10 3.175.969.011,32 3.181.596.622,02</b>	<b>51.491.191,10</b>	<b>276.020.076,10 3.227.460.202,42 3.181.596.622,02</b>

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento      in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 111				
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	9.706.498,13		9.706.498,13
	previsione di competenza	50.451.468,29	-2.614.200,00	47.837.268,29
	previsione di cassa	52.405.894,32		52.405.894,32
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	71.625.071,57		71.625.071,57
	previsione di competenza	109.880.543,83	-616.008,29	109.264.535,54
	previsione di cassa	108.882.803,47		108.882.803,47
<b>Totale programma</b>	<b>01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO</b>	<b>81.331.569,70</b>	<b>-3.230.208,29</b>	<b>81.331.569,70</b>
	residui presunti	<b>160.964.851,17</b>		<b>157.734.642,88</b>
	previsione di competenza	<b>162.655.535,59</b>		<b>162.655.535,59</b>
	previsione di cassa			
Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	3.691.728,12		3.691.728,12
	previsione di competenza	37.519.377,61	1.910.000,00	39.429.377,61
	previsione di cassa	37.799.252,66		37.799.252,66
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	7.356.900,95		7.356.900,95
	previsione di competenza	13.056.900,95	2.050.000,00	15.106.900,95
	previsione di cassa	13.056.900,95		13.056.900,95
<b>Totale programma</b>	<b>02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	<b>11.048.629,07</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>11.048.629,07</b>
	residui presunti	<b>50.576.278,56</b>		<b>54.536.278,56</b>
	previsione di competenza	<b>50.856.153,61</b>		<b>50.856.153,61</b>
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020/111</b>				
Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo 1	SPESE CORRENTI			
	residui presunti	5.962.000,00		5.962.000,00
	previsione di competenza	9.756.047,64	300.000,00	10.056.047,64
	previsione di cassa	10.271.577,69		10.271.577,69
<b>Totale programma 03</b>	<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>12.041.712,49</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.041.712,49</b>
	previsione di competenza	<b>27.120.533,29</b>		<b>27.420.533,29</b>
	previsione di cassa	<b>28.217.613,65</b>		<b>28.217.613,65</b>
<b>Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)</b>				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti	96.516.361,55		96.516.361,55
	previsione di competenza	58.322.012,46	-2.850.000,00	55.472.012,46
	previsione di cassa	133.434.548,00		133.434.548,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>96.876.651,73</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>96.876.651,73</b>
	previsione di competenza	<b>58.885.088,69</b>		<b>56.035.088,69</b>
	previsione di cassa	<b>134.057.566,00</b>		<b>134.057.566,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>214.506.209,51</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>214.506.209,51</b>
	residui presunti	<b>320.754.904,52</b>		<b>318.934.696,23</b>
	previsione di competenza	<b>401.626.794,88</b>	<b>-6.080.208,29</b>	<b>401.626.794,88</b>
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
Programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI	135.614,85		135.614,85
	residui presunti	4.037.132,46		4.017.132,46
	previsione di competenza	4.058.877,13	-20.000,00	4.058.877,13
	previsione di cassa			
<b>01</b>	<b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>	<b>135.614,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>135.614,85</b>
	residui presunti	<b>7.257.394,47</b>		<b>7.237.394,47</b>
	previsione di competenza	<b>7.279.139,14</b>		<b>7.279.139,14</b>
	previsione di cassa			
<b>Totale programma</b>				
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1	SPESE CORRENTI	44.701.958,73		44.701.958,73
	residui presunti	133.384.767,83	-4.655.000,00	128.729.767,83
	previsione di competenza	140.733.709,46		140.733.709,46
	previsione di cassa			
<b>02</b>	<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>44.701.958,73</b>	<b>-4.655.000,00</b>	<b>44.701.958,73</b>
	residui presunti	<b>134.531.767,83</b>		<b>129.876.767,83</b>
	previsione di competenza	<b>141.880.709,46</b>		<b>141.880.709,46</b>
	previsione di cassa			
<b>Totale programma</b>				
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
1	SPESE CORRENTI	3.339.274,64		3.339.274,64
	residui presunti	34.919.582,74	3.480.000,00	38.399.582,74
	previsione di competenza	27.035.327,82		27.035.327,82
	previsione di cassa			
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>228.924,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>228.924,16</b>
	residui presunti	<b>2.284.763,32</b>		<b>2.484.763,32</b>
	previsione di competenza	<b>2.326.518,78</b>		<b>2.326.518,78</b>
	previsione di cassa			



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/111				
<b>Totale programma</b>	<b>03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.568.198,80 37.204.346,06 29.361.846,60</b>	<b>3.568.198,80 40.884.346,06 29.361.846,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>48.574.038,62 179.013.508,36 178.541.695,20</b>	<b>48.574.038,62 178.018.508,36 178.541.695,20</b>
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Programma	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.726.401,26 17.572.196,86 19.717.032,55	9.726.401,26 17.187.129,04 19.717.032,55
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.857.944,47 82.731.821,96 127.243.634,88	70.857.944,47 88.542.913,26 127.243.634,88
<b>Totale programma</b>	<b>01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>80.651.780,75 100.304.018,82 146.960.667,43</b>	<b>80.651.780,75 105.730.042,30 146.960.667,43</b>
Programma	02 CACCIA E PESCA			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
1	SPESE CORRENTI	990.900,20		990.900,20
	residui presunti			
	previsione di competenza	6.030.470,52	-171.083,00	5.859.387,52
	previsione di cassa	5.789.041,83		5.789.041,83
<b>02</b>	<b>CACCIA E PESCA</b>	<b>3.725.249,32</b>	<b>-171.083,00</b>	<b>3.725.249,32</b>
<b>Totale programma</b>		<b>18.979.361,45</b>		<b>18.808.278,45</b>
	previsione di competenza	<b>19.189.740,52</b>		<b>19.189.740,52</b>
	previsione di cassa			
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>84.377.030,07</b>	<b>5.811.091,30</b>	<b>84.377.030,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>119.283.380,27</b>	<b>-556.150,82</b>	<b>124.538.320,75</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	<b>166.150.407,95</b>		<b>166.150.407,95</b>
	previsione di cassa			
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>			
Programma	01 FONTI ENERGETICHE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.512.839,13		1.512.839,13
	residui presunti			
	previsione di competenza	4.427.264,77	-391.500,00	4.035.764,77
	previsione di cassa	4.430.235,11		4.430.235,11
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.735.154,52		8.735.154,52
	residui presunti			
	previsione di competenza	11.718.891,47	1.115.905,38	12.834.796,85
	previsione di cassa	12.152.876,11		12.152.876,11
<b>Totale programma</b>	<b>01 FONTI ENERGETICHE</b>	<b>10.247.993,65</b>	<b>1.115.905,38</b>	<b>10.247.993,65</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	<b>16.146.156,24</b>		<b>16.870.561,62</b>
	previsione di cassa	<b>16.583.111,22</b>		<b>16.583.111,22</b>

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/111				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>10.247.993,65</b>	<b>1.115.905,38</b>	<b>10.247.993,65</b>
	residui presunti	16.146.156,24		16.870.561,62
	previsione di competenza	16.583.111,22		16.583.111,22
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE</b>	<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>			
Programma	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	12.657.566,35		12.657.566,35
	residui presunti	599.915.129,14		596.344.955,86
	previsione di competenza	600.528.848,63		600.528.848,63
	previsione di cassa		-3.570.173,28	
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	18.999.088,72		18.999.088,72
	residui presunti	52.956.797,51	985.000,00	53.941.797,51
	previsione di competenza	57.384.848,68		57.384.848,68
	previsione di cassa			
<b>Totale programma</b>	<b>01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>31.656.655,07</b>	<b>985.000,00</b>	<b>31.656.655,07</b>
	residui presunti	652.871.926,65		650.286.753,37
	previsione di competenza	657.913.697,31		657.913.697,31
	previsione di cassa		-3.570.173,28	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>31.656.655,07</b>	<b>985.000,00</b>	<b>31.656.655,07</b>
	residui presunti	652.871.926,65		650.286.753,37
	previsione di competenza	657.913.697,31		657.913.697,31
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE</b>	<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>			
Programma	03 ALTRI FONDI			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 111 esercizio 2020
<b>ATTO: LR 2020 111</b>				
<b>1 SPESE CORRENTI</b>				
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.446.879,14	132.353.854,06	151.800.733,20
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.712.018,14	3.744.428,34	43.456.446,48
<b>2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.361.947,14	136.098.282,40	170.460.229,54
<b>Totale programma</b>	<b>03 ALTRI FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>				
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	94.898.094,39	136.098.282,40	230.996.376,79
<b>Totale programma</b>	<b>20</b>	<b>782.004.186,74</b>	<b>0,00</b>	<b>782.004.186,74</b>
<b>MISSIONE</b>				
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>				
<b>Programma</b>				
<b>01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>				
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.297.280,38	-1.835.414,14	3.297.280,38
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.742.119,88	14.742.119,88	12.906.705,74
Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.742.119,88	14.742.119,88	14.742.119,88
<b>Totale programma</b>	<b>01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>3.297.280,38</b>	<b>-1.835.414,14</b>	<b>3.297.280,38</b>
<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>14.742.119,88</b>	<b>14.742.119,88</b>	<b>12.906.705,74</b>
<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>14.742.119,88</b>	<b>14.742.119,88</b>	<b>14.742.119,88</b>
<b>Programma</b>				
<b>02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>				

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/111 esercizio 2020
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020/111					
4	RIMBORSO PRESTITI	7.740.764,23			7.740.764,23
Titolo		77.439.668,82		-2.040.400,00	75.399.268,82
		77.439.668,82			77.439.668,82
<b>Totale programma</b>	<b>02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>7.740.764,23</b>		<b>-2.040.400,00</b>	<b>7.740.764,23</b>
	residui presunti	77.439.668,82			75.399.268,82
	previsione di competenza				77.439.668,82
	previsione di cassa				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>11.038.044,61</b>			<b>11.038.044,61</b>
	residui presunti	92.181.788,70		-3.875.814,14	88.305.974,56
	previsione di competenza				92.181.788,70
	previsione di cassa				
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>239.013.218,30</b>	<b>-62.404.114,48</b>	<b>176.609.103,82</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>2.590.401.308,37</b>			<b>2.590.401.308,37</b>
	residui presunti	9.934.716.830,78		-62.404.114,48	9.872.312.716,30
	previsione di competenza		239.013.218,30		10.111.325.934,60
	previsione di cassa	10.529.186.079,49			10.529.186.079,49

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

#### Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

#### Art. 2 (Applicazione del decreto legislativo 118/2011)

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.

2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

- Il testo degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

## Art. 42

*(Il risultato di amministrazione)*

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione



del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (101)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

- Omissis -

Art. 50  
(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente:

Art. 1

*(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)*

- Omissis -

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

- Omissis -

## Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

### Art. 6 bis

*(Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)*

1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), **[nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e]** nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.

3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

Art. 59

*(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato

dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.

- Il testo vigente prima dell'abrogazione degli articoli 155 e 156 (abrogati dall'articolo 105, comma 6 bis, lettera a), della legge regionale 21/2016 a decorrere dall'1 gennaio 2018) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 155

*(Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi)*

1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi [di cui alla legge 287/1991].

Art. 156

*(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive [alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze].

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

[5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.]

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, è il seguente:

Art. 26

*(Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")*

1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione" e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del Progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del <<Progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione">> di cui al comma 1.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, è il seguente:

Art. 42

*(Delega di funzioni alle Camere di commercio)*

1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
  - a) (ABROGATA)
  - b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

c bis) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) (ABROGATA)

h) (ABROGATA)

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

### 3. (ABROGATO)

- Il testo degli articoli 17, 20 e 24 della legge regionale 29 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

#### Art. 17

##### *(Misure per il supporto manageriale delle PMI)*

1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.

- Omissis -

#### Art. 20

##### *(Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)*

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;

b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:

1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;



2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;

3) il modello di business dell'impresa;

c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;

d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.

- Omissis -

#### Art. 24

*(Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab)*

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire le nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse e altre imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti, inclusi i progetti di investimento, che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale promuove, altresì, la nascita di nuovi Fab-lab, anche sostenendo la realizzazione di investimenti, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione, riconoscendo carattere prioritario a progetto già cantierabili in relazione alla effettiva disponibilità di attrezzature e software professionali, con ampio partenariato e che coinvolgono parchi scientifici e tecnologici, nonché distretti industriali al fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale.

- Il testo dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, è il seguente:

#### Art. 2

*(Attività produttive)*

- Omissis -

25. Per l'anno 2020 i termini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 2 e 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 12, è il seguente:

Art. 2  
(*Strumenti di intervento*)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:

a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;

b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.

2. Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie e, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015).

3. I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrata con contabilità separata, sulle quali il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

4. Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.

- Omissis -

Art. 10  
(*Comitato di gestione*)

1. In conformità all'articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all'articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

2. Il Comitato di gestione è composto da:

- a) un Presidente;
- b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.
9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.
- 9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di

apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.

9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1041/1971.

9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:

a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;

b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 11 a 17, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, è il seguente:

Art. 2  
(Finalità 1 - Attività economiche)

- Omissis -

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono

costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale si da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per la realizzazione di investimenti aziendali;

b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;

c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.

15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 31 dicembre 2020. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni sopresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta

dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.

17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3/2020, è il seguente:

Art. 4

*(Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle

imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(Corsi professionali)

1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.

1 bis. I corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.

3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.

3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), **e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)**, organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.

3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso

non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana.

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 21/2016, è il seguente:

Art. 63

*(Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)*

1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la PromoTurismoFVG, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

- Il testo dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, è il seguente:

Art. 72 bis

*(Delega di funzioni al CATA)*

1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.

2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed



estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;

i) (ABROGATA)

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;

j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).

3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.

4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.

4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, è il seguente:

#### Art. 1

##### *(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020,

sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis  
(Albergo diffuso - domande anno 2020)

1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate entro il **20 novembre 2020**, si applicano le modalità previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.

- Il testo degli articoli da 2501 a 2505 quater, libro V (Del lavoro), titolo V (Delle società), capo X (Della trasformazione, della fusione e della scissione), sezione II (Della fusione delle società) del codice civile, è il seguente:

Art. 2501  
(Forme di fusione)

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo

## Art. 2501-bis

*(Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)*

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

## Art. 2501-ter

*(Progetto di fusione)*

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [c.c. 2249, 2250];
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2440];
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350];
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348];
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Art. 2501-quater  
*(Situazione patrimoniale)*

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa [c.c. 2436].

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio [c.c. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Art. 2501-quinquies  
*(Relazione dell'organo amministrativo)*

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione [c.c. 2425].

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Art. 2501-sexies  
(Relazione degli esperti)

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

Art. 2501-septies  
(Deposito di atti)

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261, 2320, 2422, 2454, 2478]. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

#### Art. 2502

##### *(Decisione in ordine alla fusione)*

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

#### Art. 2502-bis

##### *(Deposito e iscrizione della decisione di fusione)*

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

#### Art. 2503

##### *(Opposizione dei creditori)*

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Art. 2503-bis  
(*Obbligazioni*)

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2412].

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

Art. 2504  
(*Atto di fusione*)

La fusione deve risultare da atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699].

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Art. 2504-bis  
(*Effetti della fusione*)

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia

dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Art. 2504-ter  
*(Divieto di assegnazione di azioni o quote)*

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Art. 2504-quater  
*(Invalidità della fusione)*

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Art. 2505  
*(Incorporazione di società interamente possedute)*

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

Art. 2505-bis  
*(Incorporazione di società possedute al novanta per cento)*

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-



sexies e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

Art. 2505-ter

*(Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese)*

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

Art. 2505-quater

*(Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni)*

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3, comma 18 e commi da 37 a 42, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

*(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

- Omissis -

18. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, **[nel 2020,]** la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati **nel corso dell'anno 2020** ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 24/2019, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020. **Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.** L'erogazione è disposta entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.

- Omissis -

37. L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.

38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale.

39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro.

40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, **imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno.** La medesima deliberazione definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

41. Secondo quanto già previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.

42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 57 e 58 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57  
(Lavori di pronto intervento)

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.

2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati **[, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta,]** per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.

Art. 58  
(Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 57, **comma 1**, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.

**1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).**

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 15  
(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 bis.1. Il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

- a) l'innovazione del prodotto e del processo;
- b) l'internazionalizzazione delle imprese;
- c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
- d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 35 a 42, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, è il seguente:

Art. 2  
(Attività produttive)

- Omissis -

35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e, con riferimento al cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, dell'Assessore competente in materia agroalimentare, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

39. (ABROGATO)

40. (ABROGATO)

40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziato annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

41. (ABROGATO)

42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1333 del codice civile è il seguente:

Art. 1333  
(Contratto con obbligazioni del solo proponente)

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [c.c. 1335] della parte alla quale è destinata [c.c. 1326, 1328, 1329].

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi [c.c. 2964]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [c.c. 1236, 1399].

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 49  
(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per

il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è il seguente:

#### Art. 5

1. Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

- a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
- b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
- d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
- f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
- g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
- h) prestiti per la conduzione aziendale;
- i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
- j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
- k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
- l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;



m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.

o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, è il seguente:

Art. 5  
*(Piani generali di bonifica)*

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.

2. Il Piano generale di bonifica:

a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 42

*(Rendicontazione semplificata)*

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 60

*(Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)*

1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.

2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;

d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;

f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;

g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;

h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;

j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati;

**j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.**

3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.

4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della

Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.

5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva può essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4:

a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati;

b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.

6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.

7. I commi da 69 a 73 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare la Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della legge regionale 1/2005.

- Il testo degli articoli 6, 9 e 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., è il seguente:

Art. 6

*(Ristoro agriturismo, limiti di aperture e posti a sedere)*

1. E' fissato in giorni duecentoquaranta il limite massimo di giorni di apertura dell'attività di ristorazione.

2. Il periodo massimo di apertura di cui al comma 1 può essere frazionato, a discrezione dell'operatore agriturismo, nell'arco dell'anno, del mese o della settimana. L'apertura, anche per una singola ora o frazione di essa nell'arco della giornata è considerata equivalente ad un intero giorno di apertura. La prosecuzione dell'orario di apertura oltre le ore ventiquattro non è considerata nuova apertura a valersi per il giorno successivo.

3. Non ricadono nei limiti temporali di cui al comma 1:

a) l'attività di ristorazione svolta ad una altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;

b) la somministrazione di pasti esclusivamente ad ospiti alloggiati in trattamento di pensione completa o mezza pensione presso l'azienda;

c) la somministrazione esclusiva di spuntini.

4. E' fissato in novanta posti a sedere, denominati posti tavola, il limite per l'attività di ristoro a base di piatti caldi o cucinati.

5. Il limite di cui al comma 4 è elevabile fino a centoquaranta posti ove l'attività di ristoro sia stagionale e non superi i centoventi giorni di apertura.

6. La somministrazione esclusiva di spuntini non ricade nei limiti di cui al comma 5.

7. Il numero di posti a sedere ed i periodi di apertura sono comunicati dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione al Comune di cui all'articolo 9.

8. Nel caso si verifichi l'esigenza di aperture su prenotazione e al di fuori del periodo autorizzato, qualora l'impresa ne abbia la possibilità in base alla capacità ore/lavoro aziendali e nel rispetto dei limiti temporali di apertura annui, le stesse aperture possono avvenire previa comunicazione al Comune territorialmente competente.

9. Nel caso di somministrazione di spuntini o pasti la dicitura da indicare nella targa esterna è ristoro agriturismo.

- Omissis -

#### Art. 9

##### *(Autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di agriturismo)*

1. L'autorizzazione comunale indica i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica.

2. Per limiti di esercizio dell'attività agrituristica si intendono quelli aventi ad oggetto:

a) il numero massimo delle stanze da letto;

b) il numero massimo dei posti letto;

c) il numero massimo delle piazzole o unità di sosta per campeggiatori;

d) il periodo massimo di sosta nelle aree per campeggiatori;

e) il periodo di apertura con specifica indicazione dei mesi e delle giornate settimanali;

f) il numero massimo di posti a sedere per il ristoro caldo;

g) il periodo di apertura con indicazione dei mesi e delle giornate settimanali per gli spuntini;

h) le attività svolte ai sensi dell'articolo 8.

3. Per modalità di esercizio dell'attività agrituristica si intendono le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 25/1996.

- Omissis -

Art. 23  
(Vigilanza)

1. L'Amministrazione regionale con ispezioni e controlli attivati anche su richiesta del Comune, della Provincia o della Comunità Montana competenti, accerta che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla legge regionale 25/1996 e dal presente regolamento, ed in particolare:

a) che l'attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame, di acquacoltura e di pesca che devono rimanere principali;

b) che le ore di lavoro impiegate nell'attività agricola, denominate tempo lavoro, siano superiori a quelle impiegate nell'attività agrituristica;

c) che il valore annuo della materia prima utilizzata e fatturata per la somministrazione di pasti e spuntini rispetti quanto stabilito dal presente regolamento;

d) che vengano rispettati i limiti temporali e di capienza fissati nell'autorizzazione comunale, che comunque non devono superare quelli previsti dal presente regolamento;

e) che venga mantenuto il prescritto vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della LR 25/1996 qualora l'azienda abbia beneficiato dei contributi previsti dalla medesima legge.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono svolti in base a quanto segue:

a) per l'attività di alloggio agrituristico in appartamenti o monocali autonomi, il tempo lavoro è calcolato in ore/mese sul numero di posti letto e i giorni autorizzati di apertura secondo quanto definito nella tabella I dell'allegato D;

b) per l'attività di campeggio agrituristico il tempo lavoro è calcolato in base al parametro di sei ore/mese per ogni piazzola autorizzata;

c) per l'attività di alloggio agrituristico in camere, il tempo lavoro è calcolato in base al parametro di ore/giorno calcolate sul numero di posti letto e i giorni di effettivo utilizzo degli alloggi e necessarie per la pulizia e riassetto giornaliero delle camere, eventuale prima colazione e pensione secondo quanto definito nella tabella II dell'allegato D; detta tabella trova applicazione anche per l'attività di ristoro agrituristico qualora la stessa attività in mezza pensione e a pensione intera sia rivolta esclusivamente agli ospiti alloggiati;

d) per l'attività di ristoro agrituristico il tempo lavoro è calcolato in base al parametro ore/settimana calcolati su numero dei posti tavola e i giorni di apertura autorizzati secondo quanto definito nella tabella III dell'allegato D;

e) per l'attività della sola somministrazione di spuntini i parametri tempo lavoro di cui alla lettera d) vengono applicati nella misura del 60 per cento.

3. Per il calcolo del tempo utilizzato per l'attività agricola, si fa riferimento ai parametri riportati nella tabella per il controllo ore lavorative annue/ettaro necessarie per la conduzione aziendale di cui alla

deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 798. E' ammessa, a discrezione dell'autorità di vigilanza, l'eventuale applicazione di un indice di tolleranza del 20 per cento in più o in meno, in base alle caratteristiche delle singole aziende ed in base all'ubicazione delle stesse in zone montane, nella Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE o nel caso di aziende itturistiche.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune e alla Provincia o Comunità Montana di pertinenza nonché alla commissione provinciale di cui all'articolo 8 della LR 25/1996.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, è il seguente:

Art. 9

*(Segnalazione certificata di inizio attività)*

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristiche, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.

2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.

5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei

locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 33  
(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 32 a 36, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 4  
*(Tutela dell'ambiente e energia)*

- Omissis -

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33.

32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

32 ter. (ABROGATO)

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie di veicoli di cui al comma 32, l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo.

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

*(Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.

4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 bis. La Giunta regionale, fermi restando gli equilibri complessivi del bilancio, per fronteggiare la straordinaria congiuntura economica, con propria deliberazione e con validità che non ecceda il 30 settembre 2012, può aumentare di un massimo di 10 centesimi al litro i contributi di cui al comma 3.

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.

5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in

abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. A decorrere **dall'1 gennaio 2023**, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente **all'1 gennaio 2023** qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 44 a 49, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

*(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)*

- Omissis -

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, dei servizi di durata quinquennale aventi ad oggetto:

a) il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici in sostituzione dei veicoli a benzina o a gasolio attualmente in uso ai seguenti soggetti: Regione, enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, Consorzi di bonifica, Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste Airport, Area Science Park, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Friuli Venezia Giulia Strade;

b) l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici noleggiati;

c) la fornitura della piattaforma informatica di gestione del parco macchine in dotazione.

45. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al comma 44, lettera a), che aderiscono all'iniziativa è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

46. A parziale sollievo degli oneri di cui al comma 44 gli Enti che sottoscrivono la convenzione di cui al comma 45 versano annualmente alla Regione, con le modalità indicate dalla convenzione stessa, un importo corrispondente al costo annuo di gestione dei rispettivi veicoli dismessi e sostituiti da quelli elettrici.

47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 46, pari a 1.360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.500.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

49. Gli oneri e i proventi disposti dai commi 47 e 48 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi e sono accertati e riscossi nei corrispondenti Titoli e Tipologie.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

*(Aree produttive ecologicamente attrezzate)*

1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.

2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.

3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:

a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) la tutela della salute e della sicurezza;

c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;

d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;

e) la replicabilità degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente **[in materia di ambiente di concerto con l'Assessore**

**regionale competente]** in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:

- a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
- b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
- c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
- d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
- e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

5. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

6. Gli agglomerati industriali di competenza dei consorzi e dell'EZIT costituiscono aree industriali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

### Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 57 ter

*(Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)*

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici **[generali]** alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

*(Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro)*

1. La Regione concede contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti:

a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;

b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione.

2. La Regione concede contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi.

3. La tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

4. La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, **[entro il 30 novembre di ogni anno]** emana il bando nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al presente articolo.

- Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è il seguente:

Art. 4  
*(Alienazione degli alloggi)*

1. Gli alloggi di cui all'articolo 2, dopo la realizzazione del programma di intervento di manutenzione straordinaria previsto dal comma 2 dell'articolo 6, possono essere ceduti in proprietà agli attuali assegnatari che ne facciano richiesta e che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, lettere a), b) e c), non siano proprietari, o nudi proprietari, di altro alloggio, sito nel comune di Tarvisio, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, o nudo proprietario, di altro alloggio adeguato in comune di Tarvisio, il medesimo deve essere alienato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

2 bis. (ABROGATO)

Art. 5  
*(Determinazione del prezzo)*

1. Tenuto conto delle finalità sociali e di ripresa economica nelle località di Cave del Predil e Riofreddo, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente ridotto del 50 per cento.

2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può altresì essere corrisposto in venti rate semestrali, senza interessi, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6  
*(Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio)*

1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.

2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto

medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.

4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.

5. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7  
(Alloggi rimasti disponibili)

1. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata e possono essere locati conformemente alle disposizioni della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi rimasti disponibili, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari dell'Alto Friuli provvede all'adozione di un apposito Regolamento che tenga prioritariamente conto delle esigenze abitative dei residenti a Cave del Predil.

3. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, sono gestiti direttamente in regime di edilizia sovvenzionata e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, possono essere posti in vendita agli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità Economica Europea;
- b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;
- c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione sita nel comune di Tarvisio, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;
- d) non avere altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

4. Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il mantenimento della residenza in Cave del Predil, di favorire l'insediamento e facilitare lo sviluppo economico della zona, il canone di locazione ed il prezzo di vendita determinati rispettivamente in base all'articolo 65 e all'articolo 70, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, vengono ridotti del 30 per cento.

- Il testo degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è il seguente:



Articolo 107  
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108  
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al

Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 16 a 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6  
(*Trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

16. In esecuzione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 22/1987 e dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), e al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un incremento dei traffici marittimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare, nel porto regionale di Porto Nogaro, gli interventi di infrastrutturazione necessari a migliorare e ampliare la viabilità di accesso al porto, nonché a sostenere l'intervento per l'interramento della linea elettrica.

**16 bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.**

**16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.**

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 1

L'Amministrazione regionale – nell'ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette **a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo** e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:

- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell'insorgere delle situazioni od eventi predetti:

- livello secondario, se destinate ad intervenire all'atto dell'insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l'impatto e gli effetti;

- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d'intervento per il ripristino di situazioni di normalità.

L'Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 64/1986, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 7

Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d'intervento all'atto dell'insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all'articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d'entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.

Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:

- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;

- la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;

- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste;
- l'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.

**2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:**

**a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;**

**b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;**

**c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;**

**d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;**

**e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;**

**f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

**a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allogamento o deposito;**

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), **comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;**

**c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;**

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

**e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;**

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;

g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;

g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, terzo comma.

g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione **su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.**

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

**2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.**

**2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 31

Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d'intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:

- a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
- b) a presentare, annualmente, relazione sull'attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
- c) ad intervenire quando richiesti.

**1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.**

**1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.**

Le modalità relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. **Il medesimo regolamento definisce le misure per**

**l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.**

**2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.**

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato <<Fondo regionale per la protezione civile>>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

**6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.**

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

9 bis. (ABROGATO)

- Il testo degli articoli 18, 19, 20, 23 e 26, della legge regionale 64/1986, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

#### [Art. 18

##### **Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo:**

**- svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità, anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all'ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;**

**- cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d'intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;**

**- collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;**

**- indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;**



- cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;
- cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;
- svolge compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;
- costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;
- cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/benefici e formula il relativo parere;
- propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.]

[Art. 19

**Il Servizio di coordinamento operativo:**

- provvede all'attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l'impiego d'emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l'approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; l'organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l'impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonché dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all'interno ed, eventualmente, all'esterno dell'ambito regionale.]

[Art. 20

**Il Servizio amministrativo - contabile:**

- cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza

**della Direzione regionale, nonché di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale, si cui al successivo Titolo III, articolo 33.]**

**[Art. 23**

**Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unità.**

**La dotazione organica prevista dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, così come modificata dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità.**

**Il limite di quattro unità previsto dall'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dall'articolo 26, III comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unità.**

**Per le esigenze qui prospettate, l'Amministrazione regionale può avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.]**

**[Art. 26**

**Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile può utilizzare un <<nucleo di ricerca>> composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17.]**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

**Art. 4**

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, è il seguente:

Art. 5  
(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all'articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 bis

*(Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)*

1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei

finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, **nonché 30 bis, comma 2**, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 17 a 20, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

**[17. Nelle more della riprogrammazione delle risorse derivanti dalle economie riscontrate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, l'importo complessivo del finanziamento riconosciuto trova inizialmente integrale copertura con fondi del bilancio regionale.**

**18. Gli incentivi di cui al comma 17, concessi con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013 per l'importo di 1.207.311,35 euro, laddove richiesto dalla normativa specifica di settore, vengono assegnati, anziché ai soggetti richiedenti gestori delle strutture, agli enti pubblici proprietari delle sale teatrali interessati, che possono realizzare gli interventi finanziati per il tramite del soggetto gestore/concessionario.]**

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 1.207.311,35 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.

20. Per le finalità previste dal comma 16 si provvede per 239.120 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 32

*(Conferenza della rete bibliotecaria regionale)*

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:

- a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
- b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
- c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
- c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008;
- d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25;
- e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
- f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
- g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
- h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Societâ Filologica Friulana;
- i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
- j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
- k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
- l) (ABROGATA)

m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;

n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

**4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.**

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali

-Il testo degli articoli 6 e 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, è il seguente:

Art. 6

*(Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)*

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

a) non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;

b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1;

c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;

d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;

c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;

e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;

f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;

g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5,



comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

- Omissis -

#### Art. 9

##### *(Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)*

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

-Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il seguente:

Art. 7

*(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d'interventi per l'adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del patrimonio d'impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonché per l'acquisto di attrezzature, mediante concessione di contributi annui costanti ventennali a sollievo degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.

14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 14 comprendono anche quelli, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi medesimi.

15. Al finanziamento dei programmi regionali d'interventi concorrono la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti o soggetti privati senza fine di lucro, cointeressati.

16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del venticinque per cento dell'ammontare totale degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.

17. Nell'ambito degli obiettivi previsti al comma 14, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale del CONI territorialmente competente, le Province predispongono i Piani provinciali contenenti le graduatorie di priorità e l'indicazione della spesa ammessa e del contributo da assegnare a ogni progetto.

18. Nella valutazione delle priorità previste al comma 17, assumono prevalenza gli interventi volti alla ottimizzazione della fruizione degli impianti sportivi, anche mediante la destinazione dei medesimi a molteplici discipline sportive, nonché l'impiego di tecnologie innovative.

19. La Giunta regionale, sulla base dei Piani provinciali predisposti ai sensi del comma 17, verifica, rimodula e integra le proposte pervenute, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 14, e stabilisce con delibera il programma regionale d'interventi per l'impiantistica sportiva e la spesa ammessa complessiva.

20. Per le finalità previste al comma 14 sono autorizzati, a favore delle Province, due limiti d'impegno ventennali di 1 milione di euro annui ciascuno a decorrere dall'anno 2009 e dall'anno 2010, con l'onere di 5 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

- Omissis -

-Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente

Art. 56

*(Concessione del finanziamento a enti pubblici)*

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli

oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

-Il testo dell'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente

Art. 13

*(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)*

- Omissis -

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà nei Comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.

25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

- Omissis -

-Il testo dell'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 15/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6  
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici **o a uso scolastico**.

23. Per le finalità di cui al comma 22 le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive di cui al comma 22 e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione degli ambienti.

24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.

25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

- Omissis -

-Il testo dell'articolo 18 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750, è il seguente:

Art. 18  
(Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione)

1. I lavori relativi all'intervento proposto possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della domanda.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2019.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del

termine medesimo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 7, commi da 1 a 9 e commi da 83 a 85, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

*(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)*

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2020 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultano iscritti alle Casse medesime.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una

fideiussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2020 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate **nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021.**

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette **entro il 31 giugno 2021** alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), chiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

- Omissis -

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale complessivo di 60.000 euro, di pari importo, ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti per valorizzare iniziative e attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

**83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.**

84. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 83, corredata del preventivo di spesa, è presentata alla struttura regionale competente in materia di pari opportunità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 60.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.



- Omissis -

- Il testo degli articoli 46 e 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 46

*(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)*

1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;

b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.

2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.

6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.

7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Art. 47

*(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)*

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

- a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
  - b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;
  - c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
  - d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.

- Il testo dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

Art. 24

*(Norme in materia di riduzione del personale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni

di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è il seguente:

Art. 14

*(Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)*

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della

società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

[4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.]

- Il testo dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è il seguente:

#### Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. [Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie].

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziato ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, è il seguente:

Art. 39

*(Programma regionale per la scuola digitale)*

1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento.

2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

- a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;
- b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;
- c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche e anche a favore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo di piattaforme digitali;
- d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;
- e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;
- f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.

2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

- Il testo dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta legge regionale 15 maggio 2020, n. 700, è il seguente:

ALLEGATO 1

	Istituti scolastici	Fabbisogno dichiarato dall'istituto scolastico (n. studenti/allievi privi di dispositivi digitali)	Livello massimo di spesa riconosciuta (IVA inclusa) euro	Percentuale del totale finanziato
1	ISIS I. Cankar di Gorizia L. slov.	1	800	Fascia contribuito 0 fino a 5.000 euro  19%
2	ISIS G. Galilei di Gorizia	3	2.400	
3	IC G. Roli di Trieste	3	2.400	
4	ISIS M. Buonarroti di Monfalcone	5	4.100	
5	ISIS Brignoli – Einaudi – Marconi di Gradisca d'Is.	5	4.100	
6	ISIS di San Daniele del Friuli	5	4.100	
7	ISIS T. Savoia Duca Genova di Trieste	6	4.900	Fascia contribuito da oltre 5000 a 10.000 euro  27%
8	ISIS J. Stefan di Trieste L. slov.	8	6.500	
9	ISIS S. Pertini di Monfalcone	9	7.300	
10	IC Dante Alighieri di Staranzano	10	8.200	
11	IT J. F. Kennedy di Pordenone	10	8.200	
12	Ist. D'Arte E. Galvani di Cordenons	10	8.200	
13	ISIS di Sacile-Brugnera	10	8.200	
14	ISIS E. Torricelli di Maniago	10	8.200	
15	Liceo G. Oberdan di Trieste	10	8.200	
16	ISIS Carducci Dante Alighieri di Trieste	10	8.200	
17	Liceo art. G.Sello di Udine	12	9.800	Fascia contribuito da oltre 10000 a 20.000 euro  16%
18	ISIS P. Sarpi di San Vito al Tagliamento	15	12.200	
19	IT G. G. Marinoni di Udine	20	16.300	
20	IC di Roveredo in Piano	20	16.300	
21	ISIS di Tagliamento di Spilimbergo	20	16.300	
22	ISIS di Latisana	20	16.300	
23	ISIS L. Zanussi di Pordenone	24	19.600	Fascia contribuito da oltre 20.000 a 30.000 euro  8%
24	ISIS Paschini – Linussio di Tolmezzo	30	24.500	
25	Convitto Naz.P.Diacono Cividale del Fr.	50	28.000	
26	ISIS Cossar –Da Vinci di Gorizia	36	29.300	Fascia contribuito da oltre 30.000 a 40.000 euro  11%
27	ISIS J. Linussio di Codroipo	38	31.000	
28	ISIS F. Solari di Tolmezzo	40	32.600	
29	ISIS R. D'Aronco di Gemona del Fr.	40	32.600	
30	CPIA 1 Trieste	43	35.100	Fascia contribuito da
31	IC Giovanni XXIII di Tricesimo	50	40.800	
32	IP G. Ceconi di Udine	95	50.000	



33	Liceo C. Percoto di Udine	80	50.000	oltre 40.000 a 50.000 euro  19%
34	CPIA 1 Udine	122	50.000	
35	ISIS B. Stringher di Udine	76	50.000	
36	CIPIA 1 Pordenone	81	50.000	
37	CPIA 1 Gorizia	69	50.000	
Totale finanziato		1.096*	754.700,00	100%

\*dal conteggio sono esclusi 8 alunni (per un totale di 1.104), di cui 5 dell'Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio e 3 dell'Educandato Uccellis di Udine, i quali sono stati soddisfatti con il secondo contributo ministeriale.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 43

*(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)*

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

**Art. 42***(Rendicontazione semplificata)*

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, è il seguente:

**Art. 3***(Programmazione degli interventi)*

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva.
2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.
3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti

interessate ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 10

##### *(Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi)*

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

**1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.**

2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995.

3. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3  
(Il modello assistenziale)

1. Il Servizio sanitario regionale orienta il suo modello assistenziale al perseguimento delle finalità enunciate all'articolo 2.

2. A tale scopo il Servizio sanitario regionale attiva modalità organizzative innovative di presa in carico, basate sulla proattività e sulla medicina di iniziativa in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi che assicurano l'integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali.

**2 bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, è il seguente:

## Art. 20

*(Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)*

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all'articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014, convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.

- Il testo dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246, è il seguente:

## Art. 12

*(Misura del contributo e spese ammissibili)*

1. Il contributo è concesso fino all'intero importo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) se il progetto di attività è presentato da una singola organizzazione e di euro 25.000,00 (venticinquemila) se realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.
2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.
3. Rientrano in particolare tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
  - a) spese di affitto spazi e locali, noleggio di materiali e attrezzature;
  - b) spese per il personale dipendente impiegato nello svolgimento dell'iniziativa progettuale;
  - c) spese per compensi e rimborsi a collaboratori esterni per prestazioni rese all'ente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;

- d) rimborsi spese di viaggio e vitto ad eventuali volontari partecipanti al progetto che devono risultare da apposito elenco nominativo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente il progetto;
- e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 20 per cento del contributo;
- f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del contributo;
- g) spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa nella misura massima del 5 per cento del contributo.
- h) spese generali di funzionamento riguardanti la sede, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso.

- Il testo dell'articolo 51 della decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 51

*(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);  
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6, è il seguente:

Art. 12

*(Riparto del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per 1.418.800 euro previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è ripartito come segue:

- a) 888.365 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
- b) 189.378 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
- c) 160.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002;
- d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
- e) 52.257 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.



2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, è il seguente:

Art. 5

*(Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)*

1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.

2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:

a) la quota destinata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;

b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;

c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;

d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007, è il seguente:

Art. 18

*(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)*

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001246, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
- c) Associazione "Združenje Kinoateljje" di Gorizia;
- d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.

4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
- b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica

dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.

7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la

Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

*(Assunzione di personale dirigenziale)*

1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento **di una procedura selettiva**, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente precedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente:

Art. 31

*(Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)*

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. (ABROGATO)

1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino a quando non abbiano adempiuto.

2. (ABROGATO)

3. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa

in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.

3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.

4. Con legge regionale sono definiti:

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 33 a 35, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

*(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)*

- Omissis -

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità Collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:**

**a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;**

**b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;**

**c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;**

**d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;**

**e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;**

**f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.**

35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa di 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, è il seguente:

**Art. 13**

*(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)*

1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.

2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.

3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.

3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014.

4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b).

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

**Art. 4**

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

#### Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

### **Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 1

*(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)*

- Omissis -

**8. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della**

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, è il seguente:

Art. 5

*(Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento)*

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

- Il testo degli articoli 24 e 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è il seguente:

Art. 24

*(Poteri delle regioni)*

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.



7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

- Omissis -

Art. 30

*(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)*

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.

6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, è il seguente:

## Art. 3

*(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)*

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.
4. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo degli articoli 3 e 10 bis del decreto legislativo 446/1997, è il seguente:

## Art. 3

*(Soggetti passivi)*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
  - a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
  - c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
  - [d] i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;]

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

- Omissis -

Art. 10-bis

*(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis))*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali,

l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è il seguente:

Art. 24

*(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)*

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

- Il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è il seguente:

Art. 17

*(Razionalizzazione dei termini di versamento)*

1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

- Il testo dell'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è il seguente:

Art. 58  
(Quota versamenti in acconto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19  
(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono

nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, **su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo.**

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, è il seguente:

Art. 8

*(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)*

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione consultiva, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per l'espressione di un parere sulle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.

3. (ABROGATO)

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e

rimangono in carica per la durata della legislatura; a conclusione della legislatura, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4  
*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73  
*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;



c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

### **Note all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14  
(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, **comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.**

- Il testo degli articoli 10, 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10  
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Omissis -

Art. 48  
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese imprevedute» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate

dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

- Omissis -

Art. 51

*(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
  - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti

responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti

dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 8

*(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

- a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
- b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

## LAVORI PREPARATORI

**Progetto di legge n. 111**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 13 ottobre 2020;
- assegnato alla I Commissione con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 13 ottobre 2020;
- parere reso dalle Commissioni II e V nelle rispettive sedute del 21 ottobre 2020 e dalle Commissioni VI, III e IV nelle rispettive sedute del 22 ottobre 2020;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 21 ottobre e del 23 ottobre 2020 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Bordin e Di Bert e, di minoranza, dei consiglieri Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo e Sergo;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 28 ottobre e in quelle antimeridiana e pomeridiana del 29 ottobre 2020 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4802/P dd. 4 novembre 2020.

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI  
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)



## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'involo dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'involo del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)

[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS5®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio logistica, e servizi generali